

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

8.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 MARZO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE EGIDIO ALAGNA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Del Pennino Antonio, <i>Relatore</i>	3, 6
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3	9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		37, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 52, 58, 61	
Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri: Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (<i>Approvati, in un testo unificato, dalla Camera e modificati dal Senato</i>) (1142-1489-1580-1834-1843-1867-1876-1882-1891-1895-1995-B)	3	Facchiano Ferdinando	39, 42, 44, 46
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 6, 7, 10	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	26
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25		Fracchia Bruno	9, 54, 61
27, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 48		Fumagalli Carulli Ombretta	9, 12, 15, 24
49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63		Guidetti Serra Bianca	11, 23
Alagna Egidio, <i>Presidente</i>	26, 28, 29	Maceratini Giulio	8, 11, 17, 23, 47, 49, 62
Bargone Antonio	30, 31, 47, 54	Mellini Mauro	3, 6, 7, 9, 11, 12
Biondi Alfredo	54	13, 14, 15, 16, 17, 18, 22	
Buffoni Andrea	10, 11, 12, 63	23, 25, 28, 29, 31, 37, 38, 39	
		40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49	
		51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61	
		Nicotra Benedetto Vincenzo	39, 42, 43, 46, 60
		Rizzo Aldo	10, 11, 14, 25
		Vairo Gaetano	11
		Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	6, 8, 13, 16, 18, 19
		21, 23, 24, 25, 28, 37, 44	
		48, 50, 51, 52, 53, 58, 60	
		Violante Luciano	39, 42, 43, 46, 51, 60, 61
		Votazione segreta:	
		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	63

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,20.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, del regolamento, il deputato Facchiano sostituisce il deputato Massari.

Comunico altresì che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Gullotti, Misasi, Pedrazzi Cipolla, Tortorella, Trabacchi, Turco e Vacca sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Carelli, Facchiano, Martuscelli, Mammone, Crippa, Bernasconi, Mannino e Solaroli.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri; Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (Approvati, in un testo unificato, dalla Camera e modificati dal Senato) (1142-1489-1580-1834-1843-1867-1876-1882-1891-1895-1995-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed

altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri: « Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati », già approvati, in un testo unificato, dalla Camera nella seduta del 21 dicembre 1987 e modificati dal Senato nella seduta del 18 febbraio 1988.

Riprendiamo l'esame degli articoli e degli emendamenti.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Propongo di accantonare gli articoli dal 10 al 14, che si riferiscono agli organi di presidenza delle magistrature amministrativa, contabile e militare e che meritano un ulteriore approfondimento. Propongo, altresì, di riprendere la discussione iniziando dall'articolo 2, in precedenza accantonato.

MAURO MELLINI. Torniamo a discutere l'articolo 2 dopo un'accantonamento che, se avessimo proceduto secondo criteri razionali, ci avrebbe creato seri inconvenienti. Se ciò non è avvenuto, è soltanto perché spesso facciamo a meno della razionalità, come abbiamo dimostrato nella seduta di ieri, in cui il relatore ha presentato degli emendamenti che ci mettono nella condizione di dover presentare dei subemendamenti affidandoci alla fantasia piuttosto che alla logica.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto di accantonare gli articoli dal 10 al 14 e di riprendere la discussione iniziando dall'articolo 2, precedentemente accantonato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Responsabilità per dolo o colpa grave).

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. La domanda è proponibile soltanto quando siano stati esperiti i mezzi di impugnazione ordinari se previsti, ovvero, se questi non sono previsti, quando sono esauriti la fase o il grado del giudizio nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.

3. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto.

4. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Responsabilità per dolo o colpa grave).

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ov-

vero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove ritualmente assunte.

3. Costituiscono colpa grave:

a) la disapplicazione di legge vigente determinata da negligenza inescusabile nonché l'applicazione di legge non vigente determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il testo già approvato dalla Camera.

2. 15.

Biondi.

Al comma 1, sostituire le parole: per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia *con le parole:* per effetto di un atto o di un provvedimento giudiziario o di un diniego di giustizia o comunque di un comportamento posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave.

2. 1.

Mellini, Aglietta, Teodori, Ruttelli, Pannella, Vesce, Faccio, d'Amato, Calderisi.

Al comma 1, sostituire le parole da: ha diritto di agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento *fino a:* libertà personale *con le parole:* ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale ed anche di quello non patrimoniale inerente alla privazione della libertà personale e può agire per ottenerlo nei confronti dello Stato.

2. 2.

Mellini, Teodori, Aglietta, Rutelli, Pannella, Faccio, Vesce, d'Amato, Calderisi.

Al comma 1, aggiungere, dopo le parole: contro lo Stato, *le parole:* oltreché contro il magistrato che lo abbia provocato.

2. 3.

Mellini, Vesce, Aglietta, Pannella, Calderisi, Teodori, d'Amato.

Al comma 1, aggiungere, dopo le parole: contro lo Stato, *le parole:* e, qualora il fatto sia stato compiuto con dolo, altresì contro il magistrato che lo abbia compiuto.

2. 4.

Mellini, Vesce, Aglietta, Pannella, Calderisi, Teodori, d'Amato, Rutelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto.

2. 5.

Tassi, Maceratini, Trantino.

Al comma 2, dopo le parole: l'attività di interpretazione di norme di diritto *inserire le parole:* di cui sia data rituale motivazione.

2. 6.

Mellini, Pannella, Vesce, Rutelli, Aglietta, Teodori, d'Amato, Calderisi.

Al comma 2, sostituire le parole: valutazione del fatto e delle prove ritualmente assunte *con le parole:* ricostruzione e va-

lutazione del fatto secondo le prove ritualmente assunte.

2. 7.

Mellini, Vesce, Rutelli, Aglietta, Pannella, Calderisi, Teodori, d'Amato.

Al comma 2, sostituire le parole: e delle prove ritualmente assunte *con le parole:* effettuata secondo le prove ritualmente assunte.

2. 8.

Mellini, Rutelli, Vesce, Aglietta, Pannella, Calderisi, Teodori, d'Amato.

Al comma 2, dopo le parole: delle prove, *sopprimere la parola:* ritualmente.

2. 16.

Fracchia, Violante, Bargone, Finocchiaro Fidelbo.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.

2. 9.

Maceratini, Tassi, Trantino.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.

2. 10.

Mellini, Rutelli, Vesce, Aglietta, Pannella, Teodori, Calderisi, d'Amato.

Al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: la disapplicazione *con le parole:* la grave violazione di legge *e sopprimere, dopo le parole:* non vigente, *le parole:* determinata da negligenza inescusabile.

2. 11.

Mellini, Aglietta, Rutelli, Calderisi, Teodori, Vesce, Pannella, d'Amato.

Al comma 3, alla lettera d), aggiungere, dopo le parole: concernente la libertà della persona, *le parole:* o la disponibilità di

beni o l'interdizione di un'attività o di una funzione.

2. 12.

Mellini, Zevi, d'Amato, Calderisi, Vesce, Rutelli, Pannella, Aglietta, Teodori.

Al comma 3, alla lettera d), aggiungere alla fine, o motivato in base ad atti e prove nulle o irraturalmente assunte.

2. 13.

Mellini, Teodori, Vesce, Pannella, Rutelli, d'Amato, Calderisi, Aglietta.

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole:

All'affermazione o alla negazione di cui alle lettere b) e c), è equivalente l'aver, senza espressa menzione del fatto, emesso un provvedimento che ne presupponga necessariamente l'esistenza o l'inesistenza.

2. 14.

Mellini, Zevi, Vesce, Pannella, Rutelli, Aglietta, Calderisi, d'Amato.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, dichiaro inammissibili gli emendamenti 2. 2, 2. 3 e 2. 4.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 2. 9, 2. 10 e 2. 16; mi dichiaro, invece, contrario a tutti gli altri.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dell'onorevole Biondi, s'intende che egli abbia rinunciato all'emendamento 2. 15.

MAURO MELLINI. Lo faccio mio.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento Biondi è certamente meritevole di considerazione; tuttavia ritengo che le analoghe proposte

presentate dal relatore siano più congruenti.

MAURO MELLINI. Voterò a favore della sostituzione dell'articolo 2 con il testo approvato dalla Camera, perché giudico peggiorative le modificazioni apportate dal Senato. Si è, inoltre, creata una situazione, per così dire, umoristica, perché s'intende disapplicare una norma inesistente. Credo che si potrà fare dell'ironia su questa nostra patria del diritto, come qualcuno ancora si ostina a considerare il nostro disgraziatissimo paese.

Fatte queste considerazioni, ritengo che si potrebbe togliere dal testo del Senato qualcosa che, con molta ambiguità, cerca di sopperire in un punto già, peraltro, ampiamente superato dalla lettera del comma 3. Considero il testo del Senato un'alibi per un peggioramento; alla Camera si è cercato, con parole inconcludenti, di sopperire alle modificazioni peggiorative introdotte nel testo del Senato. Ritengo, pertanto, che il collega Biondi abbia cercato di fare opera di chiarezza; invito i colleghi a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 2. 1.

MAURO MELLINI. L'emendamento sostitutivo di cui sono primo firmatario tende a ricollegare il contenuto del primo comma con quello del terzo, che specifica gli atti e le pratiche produttive di danno. Con il primo comma si fa una premessa concernente il concetto di colpa, anche se, successivamente, nel terzo comma, si limita il tipo di attività identificabili con la colpa con una delle enormità di carattere sistematico di cui è « farcito » il provvedimento. Se vogliamo parlare di colpa, dobbiamo farlo in relazione a comportamenti positivi od omissivi: il diniego di giustizia è un comportamento omissivo, perché attraverso l'omissione si ar-

reca un danno. Credo che sarebbe opportuno inserire qui tale riferimento al carattere colposo — dolo o colpa grave — del comportamento del giudice.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Ribadisco l'inammissibilità degli emendamenti 2. 2, 2. 3 e 2. 4.

MAURO MELLINI. Con gli emendamenti giudicati non ammissibili si intendeva modificare un dato sostanziale in maniera più ampia di quanto fatto dal Senato. Il fine che si proponevano tali emendamenti era, infatti, quello di arrivare ad una disciplina non tanto dell'azione, quanto del diritto, perché la Costituzione prevede che chiunque abbia diritto al risarcimento...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, lei sta facendo un discorso di merito. Io osservo la perfetta identità del testo del primo comma dell'articolo 2 della Camera con quello del Senato, escluso l'aggiunta delle parole: « un atto ».

MAURO MELLINI. Il regolamento della Camera fa riferimento alla modificazione delle parti e non dei concetti. La modifica apportata dal Senato è stata ben più grave di quanto non suggerisca questo emendamento.

PRESIDENTE. La Camera delibera « sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera ». In questo caso non si tratta di un emendamento conseguente.

MAURO MELLINI. Desidero che le mie dichiarazioni rimangano agli atti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tassi ed altri 2. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 2. 6.

MAURO MELLINI. L'emendamento 2. 6 prevede l'introduzione di una modifica che consente di evitare che un errore commesso sul piano processuale venga fatto risalire *ex post* ad un'interpretazione del diritto. Un magistrato che non osservi un termine non deve essere posto nelle condizioni di poter affermare che quello stesso termine era da ritenersi superato e non applicabile al caso in quanto sostituibile da un altro.

L'articolo 2 prevede che la violazione di una norma di diritto che sia stata oggetto di una decisione interpretativa non può dare luogo a responsabilità, salvo la gravissima violazione di legge. Ma ove sia stato violato, ad esempio, un termine, motivando che esso debba ritenersi superato da un'altra disposizione, non si può, con valutazioni compiute *ex post*, argomentare che si tratti di una annotazione di diritto che non dà luogo a responsabilità. Il riferimento alla motivazione è introdotto non per aggiungere qualcosa di nuovo, ma per circoscrivere il concetto di decisione e di interpretazione del diritto.

Consentire al magistrato di dire che ha interpretato in un certo modo (con il che si esaurirebbe la motivazione) significa considerare giusta la sua motivazione senza verificare l'ambito in cui la decisione sia stata assunta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 2. 6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 2. 7.

MAURO MELLINI. L'emendamento 2. 7 è leggermente diverso dall'emendamento Fracchia ed altri.

Apprezzo il riferimento del Senato alle « prove ritualmente assunte ». Se la « valutazione del fatto » è oggetto di un'esclusione di responsabilità, poiché le prove

devono riguardare il fatto, o è ultroneo — come dice Fracchia — il riferimento alle prove e alla ritualità della loro assunzione, oppure si deve affermare che il magistrato può valutare liberamente il fatto di cui abbia delle prove, che s'intendono ritualmente assunte.

Faccio il caso di un magistrato che in data 15 gennaio 1988 ha nominato un tutore provvisorio in corso di causa di interdizione (sospesa di fatto in quanto non vi è un'udienza fissata), in base ad un ricorso presentato da una parte, inudita l'altra parte, alla stessa data. Il provvedimento è stato adottato in base ad accertamenti di polizia giudiziaria che nella motivazione si dice essere stati svolti il 14 gennaio. Gli accertamenti non possono essere fatti e proposti in un processo civile e comunque non prima che la questione (quella della nomina del tutore provvisorio) sia richiesta da alcuna delle parti.

Sempre più spesso oggi sentiamo i magistrati affermare: « Ho fatto intercettazioni telefoniche, so che è colpevole ». Si tratta di valutazioni del fatto svolte in base a prove irraturalmente assunte (assunte, cioè, al di fuori dell'ambito processuale) che non fanno e non possono far parte del processo in quanto sono tipi di prove non previsti dai codici di rito, quelli di procedura penale e di procedura civile.

Anche nei paesi in cui non sussiste l'obbligo della motivazione per il fatto, la tipologia delle prove è cosa diversa dalla prova legale.

Si afferma che la valutazione dei fatti che emergono incontestabilmente è libera, ma incontestabilmente in base a che cosa se essa è stata compiuta con riferimento a prove che non sono considerabili tali, il cui tipo è stato inventato dal magistrato?

Il Senato ha fatto benissimo, a mio avviso, a fare richiamo alle prove « ritualmente assunte », ma tale riferimento va collegato alla valutazione del fatto, altrimenti si lascia la possibilità di una sua libera valutazione.

Questo emendamento pone tale correlazione e quindi credo contribuisca sia a

chiarire il significato della dizione del Senato sia a non stravolgere completamente molte altre possibilità, fornendo inoltre elementi utili alla comprensione del comma successivo che è quello fondamentale.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il fatto di aver espresso il parere prima dell'illustrazione degli emendamenti mi ha fatto incorrere in un errore. Pertanto, modifico il parere precedentemente espresso sull'emendamento 2. 16 da favorevole in contrario, in quanto ritengo preferibile il testo del Senato. Inoltre, anziché esprimere parere contrario sugli emendamenti 2. 7 e 2. 8 mi rimetto alla Commissione.

GIULIO MACERATINI. Con il suo puntuale intervento sulla parola « ritualmente », il ministro introduce la necessità di riflettere su questo punto così importante. Dobbiamo valutare tale problema sia nella stretta accezione dell'avverbio, sia con riferimento all'emendamento 2. 7 presentato dall'onorevole Mellini ed altri, in quanto si profilano due possibilità, simili a due centri concentrici, di cui uno più largo dell'altro.

Se dovessimo sopprimere la parola « ritualmente », secondo quanto suggerisce l'emendamento Fracchia ed altri 2. 16, tanto varrebbe a mio avviso tornare al testo originario, ciò che, d'altra parte, non è più possibile, avendo votato contro l'emendamento tendente a ripristinare quel testo.

Il provvedimento al nostro esame tende come criterio di fondo a difendere il principio secondo cui occorre far pagare gli errori compiuti entro, ovviamente, i limiti della decenza. Lasciamo, dunque, il termine « ritualmente », poiché eliminando tale avverbio amplieremmo la discrezionalità del giudice, contrariamente all'orientamento espresso da tutto il movimento che ha ispirato il *referendum*.

Se intendiamo dare a questo discorso un significato complessivo, utilizzabile poi dall'interprete — che comunque non

avrà un compito facile da svolgere visto il modo in cui questa legge prende vita — mi sembra che l'emendamento Mellini ed altri 2. 7 sia quello più puntuale. Non a caso, il ministro, nella sua esperienza e scienza, si è rimesso alla Commissione. Infatti, quando si fa riferimento alla ricostruzione ed alla valutazione del fatto secondo le prove ritualmente assunte, non si distingue giustamente tra fatto e prova, poiché quest'ultima è il tramite, la chiave attraverso la quale il fatto entra nel processo.

Inviterei, dunque, a riflettere con spirito collaborativo — non ho intenzione di assumere atteggiamenti ostruzionistici in questa circostanza — sulla formulazione nell'emendamento 2. 7, che considero la migliore.

Se questa non dovesse passare, voterò contro l'emendamento 2. 16.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Desidero prendere la parola, ritenendo che questo mio intervento possa consentire il raggiungimento di un punto di intesa.

Si profilano due ordini di problemi: in primo luogo, la connessione tra la prova e la valutazione del fatto, in secondo luogo l'inserimento o meno dell'espressione « ritualmente assunte » che può risultare ridondante.

Al fine di trovare una soluzione accettabile, proporrei un subemendamento all'emendamento Mellini ed altri 2. 7 — invitando in tal caso i presentatori a ritirare l'emendamento 2. 16 — con il quale l'attuale formulazione verrebbe sostituita con le parole: « ricostruzione e valutazione del fatto secondo le prove ».

MAURO MELLINI. Se poi le ha raccolte il giorno prima di ricevere il ricorso, va bene lo stesso!

BRUNO FRACCHIA. Nel caso in cui la prova non sia ritualmente assunta, esistono i mezzi di impugnazione per ovviare a tale inconveniente. Non è questa la sede per affrontare la questione.

MAURO MELLINI. Se il giudice mi dichiara provvisoriamente interdetto, ricevo

subito un danno, in quanto mi viene tolta la capacità civile con le prove « fatte in casa »!

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI. Concordo con il collega Mellini, poiché a mio avviso dobbiamo innanzitutto decidere se accogliere o meno un determinato punto, dopo di che si tratterà di studiare la soluzione linguistica migliore.

Se le prove sono state irritualmente assunte e la ricostruzione del fatto esce da tali prove deviata — qui rispondo all'onorevole Fracchia — non bastano i normali mezzi di impugnazione. Il giudice deve rispondere proprio per responsabilità civile; in altri termini, esiste una correlazione tra la valutazione e la prova.

Già presso l'altro ramo del Parlamento si voleva inserire questa correlazione, laddove si parla di valutazione del fatto e delle prove irritualmente assunte. Mi sembra di intravedere in trasparenza quell'espressione latina, *iuxta probata et alligata* che diventerebbe *iuxta probata secundum alligata*.

Se lasciamo il testo nella formulazione attuale, la correlazione tra la valutazione e la prova potrebbe essere fatta in via interpretativa. Tuttavia, poiché la norma non è sufficientemente chiara e si presta ambigualmente a due interpretazioni, ritengo possa essere accolta la formulazione proposta dall'onorevole Mellini, sempre che sia accolta la premessa da cui sono partita: se le prove sono irritualmente assunte e la ricostruzione del fatto ne esce alterata, il giudice deve rispondere anche sul piano civile, non essendo sufficiente il ricorso ai normali mezzi di impugnazione. Ci troviamo veramente di fronte ad un quesito relativo alla filosofia del provvedimento.

BRUNO FRACCHIA. Il mio gruppo ha ritenuto non solo opportuno, ma addirittura necessario presentare l'emendamento 2. 16. Credo di poter aderire alla proposta di unire alla soppressione del termine « ritualmente » quella della parola « assunte », di guisa che il testo del Senato potrebbe essere letto nel seguente modo: « Nell'esercizio delle funzioni giudi-

ziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove ».

La soppressione della parola « ritualmente » trova una spiegazione nel fatto che, secondo quanto è noto a chi ha esperienza in materia, nelle cause civili le prove vengono sempre assunte senza l'ausilio del cancelliere e del segretario. È un dato di fatto che non può essere ignorato, per cui occorre considerare come con l'espressione « prove ritualmente assunte » si crei una condizione di censurabilità per i provvedimenti assunti in questo modo, facendone derivare automaticamente una responsabilità per il magistrato!

Per i provvedimenti irritualmente assunti nel senso indicato dall'onorevole Mellini, esistono i normali mezzi di impugnazione. La valutazione della responsabilità del magistrato è ben altra cosa, poiché dipende dalla valutazione del fatto, della prova nonché dalle norme di diritto riguardanti il concetto generale. Se all'interno dell'attività del giudice si verifica una grave violazione di norme, tale da comportare una responsabilità, il caso viene disciplinato nelle norme successive.

ALFREDO BIONDI. Scusandomi per il ritardo con cui sono intervenuto alla seduta, desidero chiarire che, nonostante le precisazioni del collega Fracchia, rimango favorevole all'emendamento Mellini ed altri 2. 7, mentre sono contrario a quello di cui il collega Fracchia è primo firmatario, anche se inizialmente lo avevo considerato accettabile. In proposito, condivido l'opinione espressa dall'onorevole Mellini circa gli effetti negativi che possono derivare dall'assunzione di prove irrituali. È evidente, infatti, che, se nel corso di un giudizio viene assunta una prova in maniera non rituale, essa può provocare un danno; ritengo, pertanto, che al secondo comma dell'articolo 2 debba essere mantenuta la parola « ritualmente ». Il problema che si pone non risiede tanto nell'assunzione di prove operata da chi non vi è abilitato; l'irritualità consiste, invece,

nell'assumere una prova che non ha diritto di ospitalità in un processo.

ALDO RIZZO. Sono favorevole alla soppressione dell'inciso « ritualmente assunte ». In proposito, vorrei segnalare che il giudice legittimato a valutare la ritualità dell'assunzione di una prova non può che essere il giudice del procedimento nel quale la prova è stata assunta, non quello investito del giudizio per il risarcimento del danno. Di conseguenza, se si mantenesse l'inciso in questione, una volta accettata l'irritualità della prova, si verificherebbe necessariamente la sospensione del procedimento relativo al risarcimento dei danni in attesa che l'altro giudice definisca il processo nel quale la prova è stata assunta. Tutto ciò in base a quanto disposto dall'articolo 295 del codice di procedura civile, che recita: « Il giudice dispone che il processo sia sospeso nel caso previsto nell'articolo 3 del codice di procedura penale e in ogni altro caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende la decisione della causa ».

Risulta quindi evidente che il mantenimento dell'inciso « ritualmente assunte » provocherebbe un allungamento dei tempi dei procedimenti e paralizzerebbe di fatto il giudizio per il risarcimento dei danni.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Al fine di ovviare agli inconvenienti segnalati da vari colleghi, ho ritenuto opportuno presentare all'emendamento 2. 16 un subemendamento tendente ad eliminare le parole « ritualmente assunte ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 2. 7, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 2. 8, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Fracchia 2. 16.

MAURO MELLINI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'approvazione dell'emendamento 2. 16 costituirebbe un fatto molto grave, in quanto autorizzerebbe i giudici ad assumere prove in maniera irrituale.

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta, avanzata dal relatore, di eliminare le parole « ritualmente assunte » abbia il fine di evitare che alla norma in questione si possa dare un'interpretazione perversa.

MAURO MELLINI. Resta pur sempre il fatto che in tal modo si elimina qualsiasi riferimento alla ritualità nell'assunzione delle prove; di conseguenza, i giudici godrebbero della massima discrezionalità, potendo giungere addirittura ad inventare le prove. Si tratta di un fatto assolutamente censurabile, che resterà nella storia di questo indecente provvedimento legislativo.

GIULIO MACERATINI. Ho l'impressione che si sia arrivati ad una soluzione totalmente insoddisfacente, e cioè a stabilire che non può esservi responsabilità nell'attività del magistrato; è un'endiadi o, peggio ancora, un allargamento della franchigia del magistrato. Secondo me era preferibile il testo originario approvato dalla Camera. Infatti — ripeto — l'aver ampliato la franchigia del magistrato alla valutazione del fatto e delle prove, significa allargare l'area in cui il magistrato stesso non può essere raggiunto da alcun tipo di censura. Mi dichiaro, pertanto, contrario a questo emendamento.

ALFREDO BIONDI. Desidero riferirmi alle considerazioni svolte dall'onorevole Maceratini. Capisco che s'intenda arrivare all'eliminazione dell'avverbio « ritualmente » dal testo dell'articolo 2; non si può, però, consentire ad un magistrato di

accettare prove che non hanno il carattere della ritualità.

Se il Senato ha inserito l'avverbio « ritualmente » (nel testo della Camera non si parlava neanche di prove), significa che esso è necessario e strutturale al fine della formulazione dell'acquisizione dell'elemento delle prove stesse le quali, per essere tali, devono avere la caratteristica della ritualità. Invito i colleghi a considerare questo aspetto.

ALDO RIZZO. Giudico assai singolare questa discussione: nel momento in cui si esclude la responsabilità in sede di valutazione delle prove, è ovvio che ci si riferisce a prove che sono state assunte ritualmente. Se così non fosse, la prova non sarebbe più tale.

Non vedo pertanto la necessità dell'inciso « ritualmente assunte » perché non si può confondere una questione di merito, cioè la valutazione delle prove, con una questione procedurale, che concerne la ritualità dell'assunzione delle prove stesse.

GAETANO VAIRO. Desidero fare alcune proposte di mediazione fra il testo della Camera e quello del Senato. Ritengo che la *bagarre* si sia scatenata quando, con l'inserimento del termine « ritualmente », si è invaso un concetto di netto significato procedurale che, al di là del merito, investe un tecnicismo giuridico che non può riguardare le forme di impugnazione.

La filosofia di fondo che ha contraddistinto la nostra riflessione in prima lettura è stata quella di limitare la responsabilità del magistrato alla valutazione del fatto; l'aggiunta delle parole « e delle prove » introdurrebbe un concetto rafforzativo. Per non stravolgere tale intento voluto dal Senato, si potrebbe anche accettare tale aggiunta, eliminando però le parole « ritualmente assunte ».

BIANCA GUIDETTI SERRA. Sono favorevole alla proposta del relatore; non riesco ad immaginare che prove siano, se irritualmente assunte: non sono prove, non sono nulla.

MAURO MELLINI. Beata te che non hai mai visto prove irritualmente assunte!

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Alcune delle osservazioni formulate dai colleghi sono giuste, altre no. Il ritorno al testo della Camera mi sembra la soluzione più saggia.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Ritengo che, se fosse stato accolto il suggerimento che avevo fornito precedentemente circa l'emendamento dell'onorevole Mellini, probabilmente ci sarebbe stata risparmiata una parte di questa discussione e si sarebbe pervenuti all'approvazione dell'articolo 2 seguendo una soluzione equilibrata.

A questo punto non si può che formalizzare un emendamento interamente sostitutivo, che si ricolleggi al testo della Camera, perché questo mi sembra essere l'orientamento prevalente della Commissione. Intendo conferire a ciò — sia chiaro — un significato procedurale; sembra, infatti, che a questo punto l'unica soluzione possibile, a norma di regolamento, sia la formalizzazione di un emendamento da parte del relatore.

Sulla base del dibattito svoltosi, ritengo di poter presentare, conclusivamente, un subemendamento all'emendamento 2. 16 per l'abolizione della parola: « assunte » ed un altro per l'abolizione delle parole: « e delle prove ».

ALFREDO BIONDI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 2.16, prima della parola: ritualmente, aggiungere le parole: e delle prove e, dopo la stessa parola, aggiungere la seguente: assunte.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Chiedo che il mio subemendamento sia votato per parti separate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del subemendamento del relatore, fino alle parole: « e delle prove ».
(È respinta).

Pongo in votazione la seconda parte del subemendamento del relatore.
(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Fracchia ed altri 2. 16, con le modifiche testé apportate.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione, ne dispongo la ripetizione.

Pongo in votazione l'emendamento Fracchia ed altri 2. 16 non accettato dal Governo, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

In base all'esito delle votazioni il comma 2 dell'articolo 2 deve intendersi pertanto così riformulato: « Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove ».

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Maceratini ed altri 2. 9 e Mellini ed altri 2. 10, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Risulta pertanto precluso dalla precedente votazione l'emendamento Mellini ed altri 2. 11.

ANDREA BUFFONI. Non condivido il modo in cui si stanno svolgendo le votazioni. Molti deputati non alzano la mano per votare e non è possibile compiere una valutazione soggettiva dell'esito delle votazioni. Senza la necessaria verifica le vo-

tazioni risultano irregolari ed è impossibile con certezza i risultati.

PRESIDENTE. Onorevole Buffoni, il regolamento prevede che i deputati si rivolgano alla presidenza dal proprio banco: la invito pertanto ad attenersi a questa norma. Ritengo, inoltre, che le votazioni finora svolte siano state caratterizzate da estrema regolarità.

ANDREA BUFFONI. Abbandono l'aula in segno di protesta per il modo irregolare in cui si stanno svolgendo le votazioni.

(Il deputato Buffoni esce dall'aula).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 2. 12.

MAURO MELLINI. Signor presidente, abbiamo ritenuto di dover integrare il richiamo alla libertà della persona, facendo riferimento anche alla disponibilità di beni o all'interdizione di un'attività o di una funzione. Ritengo, peraltro, che soprattutto la seconda formula sia comprensiva anche della generale interdizione.

Ho fatto riferimento, poco fa, ad un esempio storico e non di scuola, in quanto nel disegno di legge in esame non si considera che, oltre ai problemi della libertà personale, nel campo dei provvedimenti analoghi si riscontrano quelli cosiddetti cautelari (anche non relativi all'esecuzione di una sentenza). Con questo emendamento, pertanto, si vuole estendere la norma di garanzia a tutti i provvedimenti cautelari.

Esiste, infatti, la tutela del credito attraverso il sequestro, ma un provvedimento che priva della disponibilità di un'azienda equivale a uccidere la vita economica e la possibilità di lavoro di un cittadino; l'applicazione di un'interdizione provvisoria dai pubblici uffici decisa dal magistrato in quelle condizioni colpose (possiamo in questo caso parlare

di colpa e non come spesso accade di dolo) ...

Non posso continuare a parlare se il ministro non mi concede la sua attenzione.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Purtroppo, la concomitanza dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni richiede l'ubiquità del ministro.

MAURO MELLINI. Prendo atto di ciò e chiedo che i lavori siano sospesi per dare modo al ministro di partecipare alle discussioni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Come vede, onorevole Mellini, il ministro è presente e quindi continui pure a parlare.

MAURO MELLINI. Signor presidente, ritengo, dunque, che i provvedimenti che incidono sulla sfera della personalità del cittadino (quali, ad esempio, la disponibilità di beni, soprattutto se essenziali quali l'azienda, i mezzi di lavoro) debbano avere lo stesso riguardo di quelli inerenti alla libertà personale.

Il cittadino, infatti, può essere danneggiato ancor più gravemente attraverso la perdita di tali libertà che per la perdita della libertà personale, simbolo peraltro di tutte le libertà. Faccio riferimento, in particolare, all'interdizione in quanto tali provvedimenti « provvisoriamente interdittivi » ...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la prego di concludere.

MAURO MELLINI. Invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento 2. 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 2. 12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 2. 13.

MAURO MELLINI. Al terzo comma si ripresenta lo stesso problema. Il gruppo federalista propone che alla lettera *d*) (« l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione ») sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « o motivato in base ad atti e prove nulle o irritualmente assunte ».

La motivazione diventa, molto spesso, un dato rituale. Cosa significa provvedimento motivato? Quale soddisfazione ci può essere ad andare in galera con un provvedimento in cui sia scritto che Mauro Mellini volava a bassa quota a cavallo di un somaro urtando contro i tetti e provocando danni alla popolazione sottostante? Si tratta, infatti, di una motivazione, anche se contiene richiami a qualcosa di inesistente.

Non si può fare riferimento a prove irritualmente assunte, nulle, oppure assunte in violazione del diritto alla difesa. È evidente, infatti, che la tutela attraverso il diritto alla motivazione diventa una beffa se non è integrata da una considerazione del tipo proposto da tale emendamento.

La motivazione non è sufficiente, quando vi sia un riferimento generico a fatti o vengano indicate prove irritualmente assunte.

A nostro avviso, la norma soddisfa l'esigenza di chi, relativamente alle prove, sottolineava la possibilità di provvedere ricorrendo ai normali mezzi di impugnazione. Esistono provvedimenti restrittivi della libertà personale che possono essere assunti in base a prove irritualmente assunte o nulle, ma il riferimento nella motivazione a questi elementi è addirittura più grave rispetto alla mancanza di motivazione, poiché tale mancanza consente forse un rimedio più immediato attraverso il ricorso alla Corte di cassazione. Al contrario, il riferimento a prove assunte irritualmente, le quali possono eventualmente risultare tali solo ad un esame più approfondito e quindi in un tempo più lontano, impedisce tale rimedio. Si suggerisce, dunque, una integrazione, senza la quale il riferimento alla

motivazione appare piuttosto come una beffa.

Se vogliamo dare al testo del Senato una concretezza, dobbiamo necessariamente completarlo, poiché la semplice menzione della motivazione non significa nulla. Essa rappresenta un dato di correlazione tra l'atto e i fatti e le condizioni che lo giustificano. Affermare che un provvedimento deve essere motivato, senza fare riferimento ad un carattere di validità della prova — la quale deve essere ritualmente assunta, non nulla — fa sì che la motivazione si traduca in « aria fritta », crei un alibi fasullo, che, come tutti gli alibi fasulli, costituisce la prova, anziché dell'innocenza, della colpevolezza. Non desideriamo assumere personalmente tale responsabilità, per cui desideriamo che di tale decisione sia investita la Commissione ed il Parlamento.

ALDO RIZZO. Desidero far notare all'onorevole Mellini che questo emendamento non è necessario, perché nel caso in esso previsto il provvedimento riguardante la libertà personale emesso sulla base di prove nulle o irritualmente assunte integra gli estremi di una grave violazione della legge, e quindi costituisce un'ipotesi di colpa grave, secondo quanto stabilito dalla lettera *a*) del terzo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 2. 13, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 2. 14.

MAURO MELLINI. Intendo innanzitutto sottolineare che ho cercato di puntualizzare la questione fin dalla discussione sulle linee generali svolta in sede referente in prima lettura. Evidenziavo allora come la tipizzazione della colpa, così come formulata, sia solo apparente; si tratta, in realtà, di una tipizzazione dei comportamenti, che è cosa ben diversa.

La tipizzazione delle fattispecie di responsabilità può consentire, soprattutto se attuata in un ambito molto ristretto, di compiere le peggiori malefatte per omis-

sioni, per commissioni o addirittura per dolo; molto spesso, quest'ultimo non si può provare, ma i comportamenti, se sono dolosi, dovrebbero apparire colposi. Una volta che interviene una tipizzazione molto ampia, si determina il rischio di mettere sull'avviso, per cui il « pelandrone » sa quali cose non deve fare: si limita ad una motivazione di stile oppure, se non è certo di un fatto, che dovrebbe andare a verificare, non lo menziona. Nel caso in cui non è convinto di una certa questione, non verifica se risulti dagli atti (qui si profila il dolo eventuale), non ne fa menzione nella motivazione, parlando di altro. Quindi, finisce per non risultare un fatto determinante, senza il quale non si completa una certa fattispecie e non si realizza la condizione per l'emissione di un provvedimento di custodia. Il « pelandrone » di turno, avendo letto la legge sulla responsabilità civile, presupporrà il fatto, non ne farà menzione, a differenza del collega meno negligente, il quale, a differenza del primo, sarà responsabile.

Richiedere una espressa menzione del fatto che presuppone l'esistenza o l'inesistenza della fattispecie, ritengo sia essenziale per evitare che la norma serva semplicemente come « parafulmine », come salvaguardia rispetto a comportamenti oggettivamente colposi.

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI. Preannuncio la mia astensione sull'emendamento Mellini ed altri 2. 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini 2. 14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

MAURO MELLINI. Signor presidente, come è noto, l'articolo 2 era stato accantonato all'inizio dei nostri lavori. Tale accantonamento, tuttavia, è servito soltanto a renderlo peggiore, anche a causa delle numerose assenze che abbiamo dovuto registrare. Soltanto al momento del voto, infatti, accorreranno fitte schiere di colleghi, mentre, nel corso della discussione, le presenze sono piuttosto esigue.

Per quanto concerne più specificamente l'articolo 2, le norme in esso previste rappresentano una beffa per la responsabilità civile dei giudici. In tale ottica devono essere interpretate le modifiche e le contromodifiche avanzate in questa sede, che costituiscono unicamente un alibi e che screditano l'intera classe politica, indipendentemente dallo schieramento di appartenenza dei singoli parlamentari. Sarebbe, infatti, illusorio interpretare l'approvazione del provvedimento al nostro esame come la vittoria di una parte politica sulle altre.

In tale contesto, l'articolo 2, nella sua ultima formulazione, può essere considerato come la « pietra tombale » della serietà di questa legge.

Arrivati a questo punto saremmo indotti ad abbandonare i lavori della Commissione, ma non lo faremo soltanto perché abbiamo il dovere di condurre fino in fondo la nostra battaglia e di sottolineare, con la nostra presenza, le assenze altrui.

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI. Preannuncio che voterò contro l'articolo 2, come modificato dalla nostra Commissione la quale, a mio avviso, ha operato un peggioramento rispetto al testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché sono stati accantonati gli articoli dal 10 al 14, passiamo alla discussione dell'articolo 15.

La Camera aveva approvato l'articolo 12 (articolo 15 nel testo del Senato) nel seguente testo:

ART. 12.

(Responsabilità civile
per fatti costituenti reato).

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano quando il fatto dannoso costituisca reato. In tal

caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di nuovi articoli, è diventato articolo 15:

ART. 15.

(Responsabilità civile
per fatti costituenti reato).

1. Chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.

2. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: In tal caso l'azione civile, *inserire le parole:* anche in sede penale mediante costituzione di parte civile.

15. 1.

Mellini, Vesce, Teodori, Aglietta,
Rutelli, Faccio, Calderisi.

Al comma 1, aggiungere in fine: Tuttavia l'azione deve essere esperita nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

15. 2.

Mellini, Vesce, Teodori, Aglietta,
Rutelli, Faccio, Calderisi.

Sopprimere il comma 2.

15. 3.

Tassi.

Al comma 2, sostituire le parole: di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato *con le parole:* di regresso nei confronti del magistrato da parte dello Stato che sia tenuto al risarcimento del danneggiato.

15. 4.

Teodori, Vesce, Aglietta, Mellini,
Modugno, Rutelli, Calderisi.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, dichiaro inammissibili gli emendamenti 15. 3 e 15. 4.

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 15. 1.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore.*
Esprimo parere contrario all'emendamento 15. 1.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo è contrario.

MAURO MELLINI. Signor presidente, l'emendamento 15. 1 ha un carattere puramente formale; tuttavia, dal momento che il Senato ha ritenuto di dover dare un certo rilievo anche alla forma, penso che anche noi dovremmo fare lo stesso. Propongo, pertanto, che, dopo le parole: « in tal caso l'azione civile », siano inserite le parole: « anche in sede penale mediante costituzione di parte civile ». Ritengo si tratti di un'aggiunta quanto mai opportuna e, di conseguenza, invito i colleghi a votare in senso favorevole all'emendamento 15. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 15. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 15. 2.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*.
Esprimo parere contrario all'emendamento 15. 2.

MAURO MELLINI. In un primo momento ero contrario a considerare la Presidenza del Consiglio dei ministri come titolare passivo dell'azione civile. Tuttavia, si tratta pur sempre di un'azione di danno per dolo o colpa grave; in particolare, si ha un dolo qualificato dal fatto di costituire reato. Non vedo per quale motivo si debba sottolineare l'inopportunità della norma *ex post*, dicendo che i titolari sono quelli delle singole amministrazioni.

Ieri il ministro Vassalli affermava, al limite dell'exasperazione, che il legislatore desidera che egli sia responsabile dell'operato di magistrati che fanno quello che pare loro; occorre, però, stabilire che il ministro deve avere comunque a che fare con i magistrati che commettono reati.

Abbiamo parlato ieri di dolo civile; oggi faremmo bene a votare questo emendamento, che non ricorre alla materia specifica annullata dalle disposizioni precedenti in fatti di responsabilità per colpa, che non è poi tale o che non c'è, ma stabilisce che, rispetto al danno esercitato con la violazione di norme nell'ambito dell'attività giudiziaria o giurisdizionale, il titolare passivo della relativa azione di risarcimento è sempre il Presidente del Consiglio.

Non vedo per quale motivo debba essere sospesa un'azione civile perché è in corso un'azione penale; in sede civile si agisce contro il Presidente del Consiglio, mentre in quella penale si deve avere la legittimazione passiva del ministro di grazia e giustizia. Ritengo che questa sia la logica che, a mio parere, è conforme all'orientamento della Commissione.

GIULIO MACERATINI. Voterò a favore dell'emendamento 15. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 15. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

MAURO MELLINI. Signor presidente, desidero osservare che, con l'approvazione dell'articolo 15, si continua a tradire la volontà degli elettori che hanno partecipato al referendum, a sconvolgere norme ordinamentali di grande rilevanza, a dare in pasto ai critici dello stesso impianto di tutto il provvedimento ulteriori argomenti per farsi beffe del cittadino che crede veramente in un provvedimento capace di tutelare i diritti evidenziati nella campagna referendaria.

Abbiamo il dovere di sottolineare, nel voto di ogni « pezzetto » di questo provvedimento, che ogni articolo concorre al disfacimento dell'impianto stesso della legge e che, pertanto, non potrà ricevere il voto contrario del gruppo federalista europeo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

(Riparazione per errori giudiziari).

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto all'equa riparazione, prevista dalle norme vigenti, a favore delle vittime di errori giudiziari.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di nuovi articoli, è diventato articolo 16:

ART. 16.

(Riparazione per errori giudiziari).

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

Il risarcimento dovuto in forza della presente legge non pregiudica il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione né è rilevante ai fini della determinazione dell'entità della riparazione a tal titolo dovuta.

16. 1.

Mellini, Rutelli, Vesce, Aglietta, Calderisi, Pannella.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*.
Esprimo parere contrario.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario, perché giudica superfluo tale emendamento.

MAURO MELLINI. La spiegazione del ministro è lapidaria, ma non « lapidante » perché non colpisce le argomentazioni che abbiamo proposto.

Le parole « non pregiudica il diritto alla riparazione » attengono alla preclusione dell'azione; affermare che tale azione non ne pregiudica un'altra significa che non la esclude. Esiste, però, un problema diverso, perché abbiamo sempre confuso il diritto con l'azione e, di conseguenza, cerchiamo in qualche modo di uscire da questo equivoco. Voglio sottolineare che, non soltanto non si pregiudica una generica azione, ma non si pregiudica il diritto nella sua interezza; sicché il diritto all'equa riparazione deve essere garantito nella sua interezza, secondo misure e criteri indipendenti dal diritto che discende dalla lesione specifica provocata da quel comportamento che, per avventura, fosse sfuggito alle maglie di questa legge, che cerca perfino di impedire l'esistenza di un comportamento risarcibile. Questo è il *pretium doloris* per andare verso la responsabilità civile dei giudici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 16. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

MAURO MELLINI. Annuncio il mio voto contrario anche sull'articolo 16, perché non è stato accolto l'emendamento che avrebbe conferito un senso a tutto l'articolo. A questo punto, ridotta la questione alla mera non preclusione di un'azione, l'articolo, così come è formulato, non serve a nulla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 17 nel testo del Senato non è stato modificato.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo volto a ripristinare il primo comma dell'articolo 15 del testo della Camera, soppresso dal Senato:

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

17. 01.

Mellini, Teodori, Faccio, Aglietta, Vesce, Rutelli, Calderisi.

MAURO MELLINI. Ritengo apprezzabile lo scrupolo dimostrato dal Senato nel voler aderire a principi di ordine generale.

Respingere tale articolo manterrebbe oppure no l'azione diretta per dolo nei confronti del magistrato?

L'attuale sistema consente l'azione per responsabilità diretta. Esprimo, pertanto, il mio voto favorevole e giudico importante che la Commissione si esprima su tale articolo; sono certo, per altro, che qualcuno tornerà in seguito sull'argomento in sede di interpretazione.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*.
Sono contrario.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario in quanto concordo con la teoria esposta dal relatore del provvedimento al Senato, secondo la quale tali disposizioni sono già contenute nelle preleggi del codice civile e risulta, pertanto, inutile costellare questa o altre leggi di simili clausole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 17. 01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 18.

(*Deliberazione degli organi collegiali*).

1. Al quinto comma dell'articolo 473 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti periodi: « Della deliberazione è compilato processo verbale con la menzione dell'eventuale motivato dissenso da parte dei componenti del collegio rispetto a ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da parte di tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio ».

2. Al primo comma dell'articolo 276 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti periodi: « Della deliberazione è compilato processo verbale con la menzione dell'eventuale motivato dissenso da parte dei componenti del collegio rispetto a ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da parte di tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio ».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pronunzie di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle pronunzie dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni è redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed è sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso.

4. Il tribunale innanzi al quale è proposta l'azione di rivalsa ai sensi dell'articolo 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le modalità di conservazione dei plichi sigillati di cui ai commi 1, 2 e 3 nonché della loro distribuzione quando sono decorsi i termini previsti dall'articolo 4.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 18.

* 18. 1.

Tassi.

Sopprimere l'articolo 18.

* 18. 2.

Mellini, Rutelli, Pannella, Vesce,
Aglietta, Calderisi.

Sopprimere l'articolo 18.

* 18. 6.

Biondi.

Sopprimere l'articolo 18.

* 18. 7.

Rizzo.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Responsabilità dei componenti degli organi giudiziari).

1. L'azione di rivalsa prevista dall'articolo 7 viene esperita nei confronti di ciascun magistrato componente di organo giudiziario collegiale, se ha agito con dolo o è in corso in una delle ipotesi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3. L'azione di rivalsa viene esperita anche nei confronti dell'estraneo, che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie come componente degli organi collegiali, se ha agito con dolo ovvero se è incorso in una delle ipotesi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *b*) e *c*).

2. L'azione di rivalsa viene altresì esperita nei confronti di ciascun magistrato componente di organo giudiziario collegiale, nei casi previsti dall'articolo 3, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo a risarcimento è derivato dall'inservanza di obblighi nel compimento di atti specifici che gli competono nell'ambito dell'attività collegiale.

3. Nel giudizio di rivalsa il magistrato, componente di organo giudiziario collegiale, o l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie come componente degli organi collegiali, è ammesso a provare, con ogni mezzo istruttorio, che non ha agito con dolo o con colpa grave.

18. 8.

Finocchiaro Fidelbo, Violante, Bargone, Fracchia, Forleo, Orlandi.

All'articolo 18, premettere al comma 1 il seguente comma:

Il presidente di un collegio giudicante civile, penale, militare amministrativo, contabile o tributario deve redigere per ogni seduta collegiale rapporto, da rimanere segreto con le modalità di cui ai commi seguenti, delle cause che possono

aver determinato ritardo nella decisione o mancato esame di affare per il quale sia urgente la definizione, in particolare indicando le cause relative alla indisponibilità, l'assenza e le relative giustificazioni del relatore e degli altri componenti del collegio. Questi hanno diritto di far inserire in tale rapporto ogni dichiarazione utile al fine di giustificare le loro assenze, o la mancanza di adempimento di incombenzi e di registrare il loro dissenso in ordine al differimento della trattazione di questione che possa importare responsabilità.

18. 3.

Mellini, Teodori, Vesce, Aglietta, Rutelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Quando sia stata deliberata l'ammissibilità dell'azione di risarcimento del danno, il titolare dell'azione disciplinare cui è data notizia del provvedimento, prima di promuovere l'azione disciplinare, deve, ove si tratti di fatto relativo ad attività di un organo collegiale, richiedere il plico sigillato per aprirlo, trarne copia agli effetti del giudizio disciplinare e rimmetterlo nuovamente sigillato all'ufficio presso il quale era conservato. Il tribunale o la Corte dei conti competente per l'azione di rivalsa, quando questa sia proposta, richiede il plico e ne ordina l'acquisizione degli atti del giudizio.

18. 4.

Mellini, Vesce, Teodori, Aglietta, Rutelli, Calderisi, d'Amato.

Aggiungere al comma 5, in fine, le seguenti parole: Per la magistratura amministrativa, militare, contabile e per la Commissione tributaria provvedono rispettivamente il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa, il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle finanze.

18. 5.

Mellini, Vesce, Teodori, Aglietta, Rutelli, Zevi, d'Amato.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

*(Responsabilità dei componenti
gli organi giudiziari collegiali).*

1. Ciascun componente di organo giudiziario collegiale risponde, nell'azione di rivalsa prevista dall'articolo 7, se nella deliberazione che ha cagionato il danno ha agito con dolo o è incorso in una delle ipotesi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3. I giudici popolari che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie rispondono soltanto se hanno agito con dolo. Gli altri estranei rispondono in caso di dolo e se sono incorsi in una delle ipotesi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *b)* e *c)*.

2. Nei casi previsti dall'articolo 3, il magistrato componente l'organo giudiziario collegiale risponde altresì quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato dall'inosservanza di obblighi e compiti specifici che gli competono nell'ambito dell'attività collegiale.

18. 9.

Il Relatore.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*.
Avendo presentato un emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 18, esprimo parere contrario a tutti gli altri emendamenti presentati.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Come sapete, l'impianto dato dal Senato è molto diverso da quello ora proposto dal relatore. Tra l'altro, se non erro, nell'emendamento presentato dall'onorevole Del Pennino, si fa riferimento al dolo e alla colpa grave, mentre la formulazione del Senato, tutta orientata verso la disciplina della camera di consiglio, fa sì che non si avverta la necessità di considerare altri principi generali cui si ispira la legge.

Anche in questa circostanza, come spesso accade, il ministro, nell'intenzione di accelerare l'approvazione definitiva del provvedimento, si trova nella necessità di svolgere un'opera di mediazione tra i due rami del Parlamento.

Sono contrario agli emendamenti totalmente soppressivi dell'articolo 18. Mi rimetto alla Commissione, invece, per quelli con cui si propone una soluzione intermedia, di compromesso, che tenga conto della necessità di introdurre una certa disciplina della responsabilità degli organi collegiali; tale principio, del resto, è stato sancito dal voto conforme del Senato e della Camera.

Esprimo certamente apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore, ma non posso esprimere un parere favorevole data la posizione molto diversa assunta dall'altro ramo del Parlamento. In questo spirito di comprensione, mi rimetto dunque alla Commissione circa l'emendamento 18. 9, che nell'attuale formulazione risulta, tra l'altro, privo dell'ultimo comma originariamente previsto; la sua permanenza avrebbe infatti suscitato perplessità molto gravi e mi avrebbe portato ad esprimere un parere contrario.

Gli emendamenti Mellini ed altri 18. 3 e 18. 4 disciplinano il caso in cui ad un collegio vengano addebitati dinieghi di giustizia o qualcosa di simile. Pur apprezzandone il contenuto, tendente a rappresentare situazioni indubbiamente riscontrabili e a definire anche in questi casi le responsabilità individuali, ritengo che non abbiano motivo di essere proposti, una volta che al secondo comma dell'emendamento del relatore ci si occupa proprio di tali responsabilità. Potrebbero, dunque, essere ritirati; in ogni caso, pur apprezzandone il contenuto, esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 18. 5, l'onorevole Del Pennino ha espresso un parere contrario, di cui sfuggono le ragioni, forse desumibili da precedenti dichiarazioni. Penso che il contenuto di tale emendamento sia assorbito dalla determinazione

assunta di far capo al Presidente del Consiglio. Comunque, qualora non sia precluso, esprimo su di esso parere contrario.

MAURO MELLINI. Svolgerò un unico intervento su tutti gli emendamenti. Sono profondamente convinto che l'emendamento sostitutivo sia assolutamente inutile: infatti, le preoccupazioni espresse dal Senato e quelle di cui sembra farsi carico il relatore non tengono in alcun conto i principi civilistici secondo cui non esiste responsabilità da parte degli organi collegiali se questi ultimi non hanno personalità giuridica.

Vorrei, in primo luogo, richiamare l'attenzione dei colleghi su un equivoco in cui siamo incorsi: abbiamo, parlato di responsabilità degli organi collegiali, cioè di qualcosa che non esiste.

In particolare, nell'articolo 1 viene menzionata la responsabilità dei magistrati, ancorché componenti di organi collegiali. Tuttavia, da tale espressione non può desumersi l'esistenza di una responsabilità collegiale, né può essere suffragata l'affermazione secondo cui esisterebbe un titolo di responsabilità diversa da quella riferita al singolo individuo, che può essere chiamato in causa per il danno compiuto con le sue azioni e omissioni, sia pure attraverso il voto espresso nell'ambito di un organo collegiale.

In nessun caso, quindi, si può parlare di responsabilità di quest'ultimo.

La questione non si pone, invece, per quanto riguarda l'azione che il cittadino può esperire; infatti, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2 e dall'articolo 7, si può affermare che la responsabilità dello Stato deve essere messa in relazione al tipo di atto, non all'atteggiamento soggettivo del giudice.

Per quanto concerne, più specificamente, l'azione di rivalsa, si deve rilevare innanzitutto una inesattezza terminologica: infatti, sarebbe molto più appropriato esprimersi in termini di responsabilità dello Stato per danno causato dal magistrato. Generalmente, invece, si usa

impropriamente il termine « azione di rivalsa », anche se ci si trova di fronte ad un diverso titolo di responsabilità. Si deve, in sostanza, acquisire la consapevolezza che il magistrato, esercitando le sue funzioni nell'ambito di un collegio, partecipando ad una votazione o astenendosi, esprimendo un'opinione piuttosto che un'altra, concorre a produrre un danno. In tal caso, lo Stato potrà esercitare l'azione cosiddetta di rivalsa, anche se — lo ripeto ancora una volta — essa non è assolutamente riconducibile al concetto di rivalsa tra coobbligati solidali. In tale ottica, appaiono del tutto pleonastiche le norme dell'articolo 7, tendenti ad escludere parzialmente la responsabilità per i giudici popolari e per i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare organi giudiziari collegiali. Infatti, i principi che ispirano tali norme assumono come presupposto il fatto che esista una responsabilità da parte degli organi collegiali. Ritengo, invece, che si possa configurare soltanto una responsabilità dei singoli giudici in quanto membri di un collegio e in quanto, con le loro azioni e omissioni, concorrano a produrre un danno. Partendo da tali presupposti, si potrebbe addirittura sopprimere l'articolo 18. Successivamente, il Ministero di grazia e giustizia, se lo riterrà opportuno, potrà proporre norme di legge che regolino l'attività degli organi collegiali, consentendo l'azione disciplinare e di rivalsa; ma questo è un altro problema.

La questione che dobbiamo porci ora, cui ho già accennato durante la discussione sulle linee generali, è se la legge che ci accingiamo ad approvare sarà applicata integralmente e se apporterà qualche miglioramento nel nostro ordinamento, soprattutto per quanto concerne i casi di denegata giustizia. In proposito, mi sembra assolutamente superflua la norma prevista dal secondo comma dell'emendamento 18. 9 del relatore, che recita: « Nei casi previsti dall'articolo 3, il magistrato componente l'organo giudiziario collegiale risponde altresì quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato dall'inosservanza

di obblighi e compiti specifici che gli competono nell'ambito dell'attività collegiale ».

Introducendo norme di questo genere non si fa altro che complicare le cose semplici.

Questi sono i principi fondamentali del diritto civile: il principio della responsabilità e quello del risarcimento del danno. La questione della responsabilità collegiale è stata introdotta surrettiziamente nell'ambito della discussione sul referendum e, tuttora, ce la stiamo portando dietro. Ciò dimostra la veridicità delle parole di quel grande personaggio della storia che era Goebbels, il quale affermava che le bugie, se si ripetono a lungo, diventano verità.

Richiamo i colleghi ad una riflessione su questo argomento, invitandoli ad approvare l'emendamento che reca la mia firma (non chiamatelo emendamento Mellini, se vi dà fastidio: qualcuno lo faccia proprio). È l'unico modo per uscire dalla storia delle « bustarelle » e degli « armadi d'oro ». Lo Stato spenderebbe di più per quegli armadi che per i risarcimenti: questo è poco, ma sicuro. Allora, per evitare ciò, non dobbiamo complicare ulteriormente questo provvedimento.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Mellini, l'intendimento dei legislatori dell'altro ramo del Parlamento era quello di responsabilizzare maggiormente i giudici.

MAURO MELLINI. Vedremo cosa faranno i giudici di queste norme!

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del MSI-destra nazionale ha presentato, a firma del collega Tassi, un emendamento soppressivo dell'articolo 18; crediamo, infatti, che la soluzione prospettata dal Senato non sia la migliore, perché crea un equivoco sulla responsabilità degli organi collegiali che, in quanto tale, è un non senso.

Il provvedimento al nostro esame vuole individuare la responsabilità dei magistrati; pertanto, mantenendo l'impianto dell'articolo 18, soltanto lo Stato potrà rispondere dell'operato di un organo collegiale, se verranno ravvisati astrattamente quegli elementi di colpa o di dolo che consentono al cittadino di ottenere il risarcimento al danno ricevuto.

Un altro problema sarà quello di individuare, nell'ambito dell'organo collegiale, la responsabilità individuale del magistrato, la quale non può essere né presunta, né stabilita con legge come responsabilità solidale. Siamo in un'ambito in cui è difficile individuare il singolo magistrato che si è reso responsabile di un determinato atto; non possiamo, comunque, stravolgere i principi, né ricorrere a soluzioni che possono paralizzare la giustizia.

Ponderati tutti questi elementi, abbiamo ritenuto che l'unica soluzione per offrire uno sbocco finale a questa legge sia quella di sopprimere l'articolo 18, anche perché siamo convinti che l'emendamento che il relatore, con tanta pazienza, è riuscito a formulare non indichi molto.

BIANCA GUIDETTI SERRA. È molto difficile riuscire a formulare un pensiero convincente, anche nei confronti di me stessa, circa la responsabilità dei giudici di un organo collegiale.

Sono giunta alla conclusione che sarebbe meglio eliminare dal progetto di legge l'articolo 18 in base alle seguenti considerazioni: innanzitutto mi sembra che la responsabilità dei singoli membri di un organo collegiale sia pacifica, come disposto dal secondo comma dell'articolo 1; la regolamentazione dell'azione di rivalsa, inoltre, è disciplinata dall'articolo 7. D'altra parte, e questa è la terza argomentazione, che tipo di reato possono commettere il magistrato singolarmente od il collegio? O la soppressione di una parte della documentazione, oppure un falso, ma in questo caso occorre cercare le prove del fatto.

Fatte queste premesse, sono convinta che il provvedimento potrebbe reggersi, per quel che concerne l'azione di rivalsa, anche soltanto sugli articoli 1, 2, e 7, con una sorta di analogia con il comportamento che si dovrebbe tenere in caso di ricerca di responsabilità per reati.

Voterò, pertanto, a favore della soppressione dell'articolo 18.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Condivido nella sostanza le valutazioni del collega Mellini il quale, se ho capito bene, ha detto che il testo proposto dal relatore non è sbagliato, ma soltanto pleonastico. Su questo sono d'accordo, perché la responsabilità del componente il collegio — che è cosa diversa dalla responsabilità dell'organo collegiale — è già sancita in norme precedenti.

Tuttavia ritengo che, anche se la norma può essere considerata superflua, essa vada mantenuta; infatti, facendo un confronto tra il testo della Camera e quello del Senato, emerge che — qualora venisse soppresso l'articolo 18 come chiede il collega Mellini — non vi è mai un accenno alla responsabilità di un componente un collegio.

Non vorrei che con la soppressione dell'articolo 18 si arrivasse a stabilire che è esclusa la responsabilità di cui sopra.

Desidero inoltre osservare che la giusta preoccupazione del collega Mellini, che non si introduca un principio di responsabilità del collegio come tipo di responsabilità oggettiva, è recepita nell'emendamento presentato dal relatore all'articolo 18. In esso, infatti, si dice che « ciascun componente di organo giudiziario collegiale risponde, nell'azione di rivalsa prevista dall'articolo 7, (...) ». Forse sarebbe stato preferibile dire: « il componente dell'organo giudiziario collegiale ».

Per evitare di incorrere in errori di interpretazione, a mio avviso l'espressione: « ciascun componente » dovrebbe essere sostituita con la seguente: « il componente di organo giudiziario collegiale risponde, nell'azione di rivalsa... » in

quanto il termine « ciascuno » può dare l'impressione che ci si riferisca alla responsabilità oggettiva di tutti i componenti il collegio. Si tratta di una questione formale e ritengo che il relatore intendesse escludere la responsabilità del componente il collegio.

PRESIDENTE. Propongo al relatore di eliminare, dopo il primo periodo dell'articolo, la parte successiva a « comma 3 ». Il primo periodo infatti ha una logica, ma il secondo ripete parola per parola quanto previsto dall'articolo 7.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Si tratta della stessa considerazione del collega Mellini.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini chiedeva la soppressione totale dell'articolo sottolineandone l'inutilità.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. La preoccupazione da cui muoveva il collega Mellini era dovuta al fatto che si introducesse una norma pleonastica in riferimento a tutto il corpo dell'articolo.

Si tratta di una preoccupazione che condivido solo in parte in quanto, pur se pleonastica, si tratta di una norma efficace al fine di evitare equivoci in sede di interpretazione.

Il testo del relatore mi pare sia migliore rispetto a quello del Senato che, oltre a violare il segreto della camera di consiglio finisce con il fornire alla magistratura il pretesto per essere ritardataria. Se passerà il testo approvato dal Senato risulterà quasi impossibile evitare ritardi in quanto il magistrato sosterrà di aver dovuto registrare le opinioni dissenzienti e di non aver potuto, di conseguenza, rispettare i termini

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Sull'appesantimento siamo tutti d'accordo, non sulla violazione del segreto, in quanto il Senato ha inteso proprio creare una norma che eviti in ogni modo il trasparire del soggetto della camera di consiglio.

MAURO MELLINI. Da cui gli « armadi d'oro »!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il cardine di questa posizione del Senato è rappresentato da quell'appesantimento, nel senso che tutte le deliberazioni, anche alla unanimità, devono essere verbalizzate.

ALDO RIZZO. Ho presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 18 perché ritengo che la norma introdotta dal Senato sia pericolosa e inutile. Pericolosa perché di fatto finirebbe con il rompere il vincolo della solidarietà, che esiste, nell'ambito dell'organo collegiale al momento della decisione, quali che siano le posizioni assunte dai singoli componenti. La norma favorirebbe, senza dubbio, facili dissensi, per le decisioni che possono cagionare un danno. Per timore di dover rispondere civilmente.

Si potrebbe realizzare, in concreto, una sorta di fuga dalle responsabilità con la facile eventualità di pronunce di proscioglimento ingiustificate.

Inoltre, su ogni singolo punto della decisione riguardante il fatto, le prove o l'applicazione delle norme, si finirebbe con il dover registrare le eventuali opinioni dissenzienti, con un appesantimento notevole del lavoro dell'organo collegiale.

La norma, inoltre, è inutile, in quanto ritengo che, qualora vi sia un dissenso all'interno del collegio, se la posizione minoritaria ha una sua valenza positiva, non può non essere accolta anche dagli altri componenti il collegio. Se non è accolta, presumibilmente, ciò non può che essere conseguenza di una diversa interpretazione del fatto, del diritto o delle prove, e in tal caso è operante la norma di sbarramento fissata dall'articolo 2, in base alla quale non può dar luogo a responsabilità civile l'interpretazione del fatto, del diritto e delle prove. Non è pertanto configurabile un'ipotesi di responsabilità civile.

Può parlarsi di responsabilità civile solo nel caso di dolo, vale a dire nel caso in cui il magistrato assume la decisione, consapevole che essa è contro la legge, con abuso dei suoi poteri. In questo caso si versa in ipotesi di reato e non vi è bisogno di marchingegno previsto dall'articolo 18 in quanto in sede di processo penale è possibile accertare l'opinione espressa nell'ambito della camera di consiglio dai singoli componenti il collegio.

Comprendo la posizione assunta dal relatore il quale, in qualche modo, vuole evitare una spaccatura con l'altro ramo del Parlamento, attraverso un punto di mediazione che mantenga il principio espresso dal Senato ed eviti il meccanismo previsto dall'articolo 18. Potrei aderire all'emendamento del relatore purché siano apportate alcune modificazioni al testo.

Con riferimento al comma 1, sarebbe opportuno precisare: « ciascun componente di organo collegiale risponde nell'azione di rivalsa nei casi previsti dagli articoli 2 e 7 », per non ripetere ciò che è già indicato dall'articolo 7. È poi da specificare che i magistrati componenti gli organi collegiali rispondono anche loro nei casi previsti dagli articoli 2 e 7.

Per quanto riguarda il secondo comma, richiamo l'attenzione del relatore sull'opportunità di togliere l'inciso « che ha dato luogo a risarcimento », in quanto tale norma vale anche nel giudizio promosso dal cittadino nei confronti dello Stato.

PRESIDENTE. Ciò è coerente con il primo comma che prevede tutto questo dopo l'azione del cittadino nei confronti dello Stato.

ALDO RIZZO. Poiché si prefigura una responsabilità del magistrato componente l'organo collegiale, per il caso di denegata giustizia, credo che l'ipotesi qui prevista per la prima volta debba essere riferita anche al procedimento contro lo Stato.

EGIDIO ALAGNA. È ben nota la posizione del gruppo socialista espressa anche in questa Commissione, ma soprattutto in Aula alla Camera e al Senato, sebbene da un punto di vista differente rispetto alle valutazioni espresse da altri colleghi.

Data la nuova formulazione della legge sulla responsabilità del magistrato, dovrebbe essere riconosciuta una maggiore garanzia al giudice nell'esplicazione delle sue funzioni all'interno degli organi collegiali, in modo tale che questi possa esprimere il suo dissenso. Per tale motivo, siamo sempre stati favorevoli ad una formula italiana del *dissenting opinion*, così come abbiamo indicato in Assemblea; per questo, siamo stati lieti di accogliere le modifiche introdotte dal Senato.

Consideriamo specioso il problema della violazione del segreto, così come ha già giustamente sottolineato il ministro, poichè la formulazione proposta dal Senato impedisce tale violazione. Se poi nella realtà pratica dei nostri processi — come tutti sappiamo — il segreto istruttorio non viene rispettato, ciò non riguarda la corretta formulazione legislativa, ma semmai quello che si verifica successivamente, suscitando evidentemente il disappunto di tutti.

Soprattutto, abbiamo obiettato che, attraverso una verbalizzazione che offrisse al magistrato la possibilità di dissentire comunque nel caso di partecipazione all'attività degli organi collegiali, non vi poteva essere possibilità di rappresaglia da parte della criminalità e della mafia, poichè tale verbalizzazione doveva esservi comunque nella formulazione delle sentenze degli organi collegiali.

Circa l'osservazione secondo cui la previsione normativa renderebbe possibili divagazioni, aggraverebbe la pesantezza della formulazione dei giudicati e comporterebbe perdita di tempo, desidero evidenziare come, dopo l'approvazione della legge (mi appello all'esperienza dei magistrati e degli avvocati presenti), il magistrato dissenziente troverà comunque il

modo per manifestare questo suo dissenso, perché non vorrà incorrere nei rigori della nuova legge.

A questo punto, viene da chiedersi perché rimettere il problema all'interpretazione giurisprudenziale per poi penalizzare i giudici ed affermare con un falso moralismo che la colpa è dei magistrati, i quali non interpretano bene la norma.

Mi pare, in base alla mia modesta esperienza dovuta a venticinque anni di vita forense, che con la nuova legge il magistrato non sprovveduto, nel momento in cui dissente in camera di consiglio — non certo per una « bagattella », ma per qualcosa di più importante — troverà il modo per formulare questo dissenso.

Alla luce di queste argomentazioni, credo che il nostro orientamento trovi una sua giustificazione. Semmai, si potrà correggere qualcosa nella pratica.

Il gruppo socialista ha già dichiarato di non volersi assumere la responsabilità di un'ulteriore lungaggine nell'esame di questa legge; infatti, l'introduzione di ulteriori modificazioni, con ulteriori passaggi tra Camera e Senato, potrebbe far ritenere che la mia parte politica aspiri a superare il limite dei 120 giorni.

Certamente, non condividiamo interamente il contenuto del provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare, ma ci adeguiamo all'orientamento espresso dalla stragrande maggioranza dei colleghi; riaffermiamo con piena coscienza che il frutto dell'attività del Senato rappresenta quanto di meglio si poteva fare nell'ambito di quella iniziativa, che — caso strano — (mi perdoni l'onorevole Rizzo) nell'Aula della Camera era stata patrocinata non solo dal gruppo socialista, ma anche con molta autorevolezza dal capogruppo della sinistra indipendente e da altri illustri colleghi.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Constatiamo che in questa Commissione si è nettamente manifestata una opposizione di tutte le forze politiche rispetto all'introduzione della verbalizzazione di cui all'articolo 18 del presente progetto di legge.

Non sfugge a nessuno dei colleghi il principio della riferibilità della decisione al collegio, anziché ai singoli componenti. Ciò nonostante, la presentazione di un testo sostitutivo non è assolutamente evitabile. Essa nasce dall'esistenza di una norma già elaborata dal Senato e, quindi, da una conseguente impraticabilità di una soluzione prettamente giurisprudenziale della vicenda.

In ogni caso, non si può non considerare l'effetto indotto che deriverebbe dallo svincolare il giudice collegiale dal regime di responsabilità, e cioè una fuga dei magistrati dagli uffici monocratici verso gli uffici collegiali. Il nodo è costituito dalla segretezza della camera di consiglio sancita nel codice di procedura penale ed in quello di procedura civile.

La soluzione adottata dal Senato appare difficilmente praticabile per una serie di questioni: in primo luogo, la farraginosità del procedimento appesantirebbe i tempi lunghissimi del processo; in secondo luogo, il testo del Senato esclude il riferimento a provvedimenti collegiali diversi da quelli aventi forma di sentenza; infine, un ulteriore rischio consiste nell'appiattimento giurisprudenziale, che, a nostro avviso, deriverebbe dalla immediata certificazione di quanto accade in camera di consiglio, certificazione che si immagina sarà « notarile ».

Un'analisi dei costi e dei benefici porta certamente ad una valutazione negativa. Ne consegue la necessità di introdurre una disciplina che preveda anche la responsabilità dei componenti gli organi collegiali senza intaccare il principio dell'autonomia e quello della riferibilità unitaria della decisione al collegio, alla cui tutela è funzionale il segreto della camera di consiglio, senza per questo incorrere nel sistema delineato dal testo del Senato.

Il nostro emendamento e quello del relatore, che ci sembra concettualmente omogeneo, realizza questa duplice esigenza, attuando una « squarcio » nel segreto della camera di consiglio e nello stesso tempo prevedendo che « l'esposi-

zione » del magistrato avvenga solo in sede di rivalsa, dunque quando la ragion d'essere dello stesso segreto è venuta meno, poiché è cessata la sua funzionalità rispetto all'autonomia di giudizio e all'unitarietà della decisione.

Riteniamo inoltre che l'articolo 18 nella formulazione contenuta nel nostro emendamento 18. 8 sia funzionale all'introduzione di un regime di prova legale, assolutamente consono al fatto di muoverci sul terreno della responsabilità civile, e risponda all'ulteriore esigenza di evitare meccanismi predeterminati e spesso spregiudicati di costituzione della prova, i quali avrebbero potuto inquinare la libertà della decisione maturata in camera di consiglio.

Ci rendiamo, per altro, conto della necessità di non prolungare troppo i tempi di approvazione del provvedimento al nostro esame e, a tal fine, concordiamo con il testo proposto dal relatore.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Sulla base del dibattito fin qui svoltosi, ritengo opportuno presentare l'emendamento 18. 9 in una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento del relatore 18. 9, come risulta dalla nuova formulazione:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali).

1. Il componente di organo giudiziario collegiale risponde, nell'azione di rivalsa prevista dall'articolo 7, se nella deliberazione che ha cagionato il danno ha agito con dolo o è incorso in una delle ipotesi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3, ferme per i giudici popolari e gli altri estranei le limitazioni di cui allo stesso articolo 7.

2. Nei casi previsti dall'articolo 3, il magistrato componente l'organo giudizia-

rio collegiale risponde, altresì, in sede di rivalsa quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato dall'inosservanza di obblighi e compiti di sua specifica competenza.

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Tassi 18. 1, Mellini ed altri 18. 2, Biondi 18. 6 e Rizzo 18. 7, soppressivi dell'articolo 18, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 18. 9, nella nuova formulazione, accettato dal Governo, avvertendo che, in caso di approvazione, tutti gli altri emendamenti risulteranno preclusi.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 19.

(Modifica dell'articolo 328 del codice penale).

1. Il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Se il pubblico ufficiale è un magistrato, vi è omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perché si configuri diniego di giustizia ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 19.

19. 1.

Mellini, Teodori, Vesce, Aglietta, Faccio.

Sopprimere l'articolo 19.

* 19. 4.

Biondi.

All'articolo 19, aggiungere, dopo le parole: è un magistrato, le parole: o con un componente di un organo giudicante.

19. 2.

Zevi, Teodori, Vesce, Aglietta, Pannella.

All'articolo 19, aggiungere, alla fine: Non si tiene conto in ogni caso della proroga del termine che il capo dell'ufficio abbia disposto in ordine al compimento degli atti cui sia egli stesso tenuto.

19. 3.

Mellini, Vesce, Aglietta, Teodori, Pannella, Rutelli, d'Amato, Zevi.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*.
Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
EGIDIO ALAGNA

PRESIDENTE. Passiamo agli identici emendamenti Mellini ed altri 19. 1 e Biondi 19. 4.

MAURO MELLINI. L'attuale testo dell'articolo 328 del codice penale fa riferimento alle condizioni che devono verificarsi perché si possa configurare il caso di denegata giustizia, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 del codice di procedura civile, il quale non prevede la proroga. Quindi, nel caso in cui si verifichi violazione del termine, la parte lesa presenta un'istanza per ottenere il relativo provvedimento. In questa situazione, se il magistrato compie il reato di omissione di atti d'ufficio, vi è dolo; con il nuovo provvedimento, che si dovrebbe ricollegare all'articolo 328 del codice penale, è prevista la possibilità che il magi-

strato violi obiettivamente il termine, o addirittura lo proroghi. Ci troviamo già nella fattispecie penale, che poi diventa anche « aperta »; infatti, un provvedimento di ordine giurisdizionale (ma, sostanzialmente, amministrativo) stabilisce se vi sia stato o meno il reato.

L'esistenza del reato in ordine alla fattispecie penale oggettiva si configura attraverso indicazioni alla sussistenza della proroga operate da un soggetto che non è il legislatore. La cosa diventa abnorme; mi ha fatto piacere ascoltare le parole di apprezzamento pronunciate dal ministro, il quale però, pur condividendo nel merito, ha giudicato i nostri suggerimenti come un « fuor d'opera ».

Avevo infatti proposto che, quando il capo dell'ufficio si autoproroga il termine, ne dovesse dare notizia al procuratore generale affinché questi valutasse l'opportunità di esercitare un'azione disciplinare. Signor ministro, se il capo dell'ufficio si concede da solo una proroga del termine, la fattispecie penale oggettiva e poi il dolo si verranno a determinare in relazione alla sua attività, identificandosi nel reato di omissione di atti d'ufficio od in quello di interessi privati in atti d'ufficio (finché permarranno tali tipi di reato nel nostro codice in questa formulazione).

Invito i colleghi a riflettere; arrivo ad affermare che si può sopprimere questo articolo disapplicando per un po' di tempo (non voglio apparire come un persecutore dei giudici) anche l'articolo 328 del codice penale.

Ritengo infatti che con la previsione contenuta nell'articolo 19 si sia andati al di là di ogni fantasia in materia di formulazione di fattispecie penale: questo è il motivo per cui chiediamo la soppressione dell'articolo 19, oltre alla considerazione che il meccanismo previsto da questo provvedimento non opera nel caso dell'ufficio che si sia concesso da solo la proroga del termine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti

Mellini ed altri 19. 1 e Biondi 19. 4, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Zevi ed altri 19. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 19. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

MAURO MELLINI. Come ho osservato in precedenza, è stata creata disparità di trattamento tra un componente un organo collegiale ed un altro magistrato: nella legge penale un magistrato è, sempre e comunque, un magistrato, e non può essere assimilato ad un componente una commissione tributaria.

Abbiamo cominciato ad « accomodare » il codice penale approvandone una nuova formulazione; in questo caso la questione attiene al *self service*, per così dire, della formulazione dato che, nella nuova stesura dell'articolo 328 del codice penale, si vuole fare riferimento a condizioni che non sono più quelle dell'articolo 56 del codice di procedura civile.

A parte la disparità di trattamento che si viene a creare tra un magistrato ed un membro di un organo collegiale giudicante (perché la parola magistrato è intesa in senso proprio, una volta inserita nel codice penale), stabilire che non si tiene conto in ogni caso della proroga del termine (che il capo dell'ufficio può concedere in ordine al compimento dei propri atti ai fini amministrativi, giudiziari, processuali ed anche penali) dipenderà dal fatto che si sia prorogato da solo i termini. Il capo dell'ufficio convenuto in un giudizio penale può affermare che si è concesso da solo la proroga dei termini; ma chi ha provveduto a stabilire tali termini? Egli ha provveduto da solo.

Io mi domando: è mai possibile che, nella normativa di un paese civile, una persona sia responsabile in dipendenza di un adempimento compiuto da solo, per evitare di incorrere in responsabilità di ordine civile, ma anche penale? Mi sembra che l'abbiamo fatta grossa. Invito i colleghi ad una riflessione su questo punto, anche se molti sono convinti, in omaggio al senatore Gallo, che tutto vada bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

(Misure finanziarie).

1. Agli oneri conseguenti dall'attuazione dell'articolo 14 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'esercizio 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando parzialmente l'accantonamento « Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito ».

2. Gli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire « per memoria » nello stato di previsione del Ministero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di nuovi articoli, è diventato articolo 20:

ART. 20.

(Misure finanziarie).

1. Agli oneri conseguenti dall'attuazione dell'articolo 17 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'esercizio 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando parzialmente l'accantonamento « Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito ».

2. Gli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire « per memoria » nello stato di previsione del Ministero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: dall'esercizio 1988 con le seguenti: dall'esercizio 1989.

20. 1

Mellini, Calderisi, Rutelli, Vesce, Aglietta.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, lo dichiaro inammissibile.

Avverto che l'articolo 20 è stato approvato dal Senato nello stesso testo della Camera tranne una modificazione di coordinamento formale al comma 1: l'articolo pertanto non sarà posto in votazione.

Faccio altresì presente che tale formulazione potrà essere nuovamente cambiata, sempre sotto il profilo meramente formale, a seguito del nuovo testo in corso di approvazione.

MAURO MELLINI. Ritengo assurdo il riferimento, in questo articolo, al bilancio per il 1988, perché non vi sarà in realtà alcun onere. Il discorso sarebbe diverso se il Senato dovesse reintrodurre la questione degli armadi, per i quali, allora si porrebbe un problema di copertura finanziaria. La legge che ci viene dal Senato è senza copertura finanziaria perché gli armadi costano più dello stesso risarcimento.

PRESIDENTE. La Camera aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore l'8 aprile 1988.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 7, anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di nuovi articoli, è diventato articolo 21:

ART. 21.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore l'8 aprile 1988.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore.

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del Senato.

(È approvato).

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,45, è ripresa alle 13,5.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE GARGANI

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dell'articolo 10 precedentemente accantonato.

La Camera aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

(Competenza per i giudizi disciplinari nei confronti dei magistrati della Corte dei conti).

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti ad essi attinenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata ad un Consiglio composto:

a) dal presidente della Corte dei conti che lo presiede;

b) dal procuratore generale della Corte dei conti;

c) dal presidente di sezione più anziano;

d) da tre cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;

e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

2. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera *e*) del comma 1 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.

3. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore a due. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

4. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

5. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

8. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma si applicano le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 6), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

(Consiglio di presidenza della Corte dei conti)

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata al Consiglio di presidenza.

2. Il Consiglio di presidenza è composto:

a) dal presidente della Corte dei conti che lo presiede;

b) dal procuratore generale della Corte dei conti;

c) dal presidente di sezione più anziano;

d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;

e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

3. Alle adunanze del Consiglio di presidenza partecipa il segretario generale senza diritto di voto.

4. Il Consiglio di presidenza è costituito in consiglio disciplinare con la partecipazione del presidente della Corte dei conti, che lo presiede, e di tutti i suoi membri tranne il procuratore generale della Corte dei conti. Alle adunanze del Consiglio di presidenza costituito in consiglio disciplinare non partecipa il segretario generale.

5. I cittadini di cui alla lettera *d*) del comma 2 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti.

6. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera *e*) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.

7. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

8. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

9. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della

Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

10. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 10, con il testo già approvato dalla Camera.

10. 1.

Maceratini, Tassi, Trantino.

All'articolo 10, al comma 1, sopprimere le parole: e conseguenti.

10. 2.

Mellini, Teodori, Pannella, Aglietta, Vesce, Rutelli, Calderisi.

All'articolo 10, al comma 1 sopprimere le parole: al Consiglio di presidenza e sopprimere altresì al comma 2 le parole: Il Consiglio di presidenza è composto e conseguentemente sostituire le parti soppresse, con unificazione dei commi 1 e 2, con le parole: ad un Consiglio composto.

10. 3.

Mellini, Teodori, Vesce, Aglietta, Pannella, Calderisi, d'Amato, Modugno, Faccio.

All'articolo 10, al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di mate-

rie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale.

10. 32.

Violante, Fracchia, Orlandi, Finocchiaro.

All'articolo 10, al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) da quattro cittadini scelti, d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o tra avvocati con quindici anni di esercizio professionale.

10. 37.

Rizzo.

All'articolo 10, al comma 2, lettera d), sostituire le parole: quattro cittadini con le parole: sei cittadini e sostituire le parole: due dalla Camera... e due dal Senato... con le parole: tre dalla Camera... e tre dal Senato.

* 10. 4.

Mellini, Teodori, Vesce, Rutelli, Aglietta.

All'articolo 10, al comma 2, lettera d) sostituire le parole: da quattro cittadini, di cui due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con le seguenti: da sei cittadini di cui tre eletti dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica.

* 10. 33.

Alagna, Buffoni.

All'articolo 10, al comma 2, lettera d), sostituire le parole: esprime una sola preferenza con le parole: può votare per un solo nominativo.

* 10. 5.

Pannella, Vesce, Aglietta, Teodori, Calderisi, Mellini, d'Amato, Modugno, Faccio, Zevi, Stanzani Ghedini.

All'articolo 10, al comma 2, lettera d), sostituire le parole: esprime una sola preferenza con le parole: può votare un solo nominativo.

* 10. 31.

Biondi.

All'articolo 10, al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: I Presidenti delle due Camere promuovono opportune intese tra i gruppi, allo scopo di consentire che l'elezione pervenga alla più ampia rappresentatività anche di posizioni di minoranza.

10. 6.

Mellini, Teodori, Vesce, Aglietta, Rutelli, Calderisi.

All'articolo 10, sopprimere il comma 3.

10. 7.

Mellini, Teodori, Rutelli, Faccio, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini, Vesce, Aglietta.

All'articolo 10, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nelle adunanze del Consiglio di presidenza le funzioni di segretario, con facoltà di consulenza e di espressione di pareri, sono svolte dal segretario generale.

10. 8.

Mellini, d'Amato, Zevi, Teodori, Aglietta, Rutelli, Vesce.

All'articolo 10, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Alle adunanze del Consiglio relativo a questioni organizzative della Corte e alla ripartizione dei compiti tra i vari uffici partecipa con funzione di consulenza e senza diritto al voto il segretario generale.

10. 9.

Mellini, Aglietta, Vesce, Rutelli, Calderisi.

All'articolo 10, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Alle adunanze del Consiglio di presidenza può essere chiamato a partecipare il segretario generale con funzione di consulenza e di coordinamento.

10. 10.

Teodori, Staller, Aglietta, Mellini, Vesce, Rutelli, Pannella, Calderisi.

All'articolo 10, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tale partecipazione è esclusa nelle adunanze aventi ad oggetto questioni disciplinari o relative alla organizzazione del Consiglio stesso ed alla ripartizione dei compiti nel suo ambito.

10. 11.

Mellini, Aglietta, Vesce, Rutelli, Calderisi.

All'articolo 10, sopprimere il comma 4.

10. 12.

Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini, Vesce, Aglietta, Mellini.

All'articolo 10, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed il procuratore generale è chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell'azione disciplinare e le relative richieste.

10. 13.

Mellini, Aglietta, Vesce, Rutelli, Calderisi, Teodori.

All'articolo 10, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Consiglio di presidenza è costituito in consiglio disciplinare senza la

partecipazione del presidente della Corte dei conti e del procuratore generale e senza l'assistenza del segretario generale. Le adunanze di tale consiglio sono presiedute da uno dei cittadini eletti secondo la lettera *d*) del comma 2 estratto a sorte.

10. 14.

Mellini, Aglietta, Vesce, Rutelli, Calderisi, Teodori.

Sopprimere il comma 5.

10. 15.

Zevi, Stanzani Ghedini, Vesce, Pannella, Mellini, Calderisi, Rutelli, Teodori, Aglietta.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Lo stato giuridico ed economico dei cittadini di cui alla lettera *d*) del comma 2 è regolato dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, sul Consiglio superiore della magistratura.

10. 34.

Violante, Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Trabacchi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I cittadini di cui alla lettera *d*) del comma 2 non possono esercitare attività di patrocinio avanti alla Corte dei conti, né di patrocinio di enti sottoposti al controllo della Corte, né il patrocinio di cause di regolamento di giurisdizione o di imputazione di decisioni che importino questioni relative alla competenza della Corte dei conti o impugnative delle sue decisioni.

10. 16.

Teodori, Mellini, Vesce, Rutelli, d'Amato, Calderisi, Aglietta, Pannella.

Sopprimere il comma 6.

10. 17.

Mellini, Rutelli, Teodori, Vesce, Aglietta.

Al comma 6, sostituire le parole: con voto personale con le parole: con voto espresso personalmente, esclusa la delega.

10. 18.

Teodori, Aglietta, Vesce, d'Amato, Pannella, Mellini.

All'articolo 10, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tranne quelli in aspettativa per qualsiasi motivo e quelli distaccati presso enti, ministeri, o uffici diversi da quelli della Corte con funzioni diverse da quelle proprie dei componenti della Corte stessa.

10. 19.

Mellini, Teodori, d'Amato, Vesce, Rutelli, Aglietta.

All'articolo 10, sopprimere il comma 7.

10. 20.

Mellini, Vesce, Aglietta, d'Amato, Teodori, Rutelli.

Al comma 7, sostituire le parole: esprimere soltanto una preferenza con le parole: votare per un solo candidato.

10. 21.

Teodori, Zevi, Pannella, Vesce, d'Amato, Aglietta, Rutelli, Mellini, Calderisi.

Al comma 7, aggiungere, dopo le parole: soltanto una preferenza, le seguenti parole: per un magistrato della categoria cui appartiene l'elettore.

10. 22.

Teodori, Vesce, Aglietta, Rutelli, Zevi, Modugno, Mellini.

Sopprimere il comma 8.

10. 23.

Zevi, Mellini, Teodori, Rutelli, Stanzani Ghedini, Vesce.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono istituiti seggi elettorali in tutte le città in cui sono istituiti uffici della Corte dei conti.

10. 24.

Mellini, Zevi, Pannella, Rutelli, Vesce, d'Amato, Aglietta, Calderisi.

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente comma;

8-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare decreti aventi forza di legge per la regolamentazione di ogni altro incumbente elettorale e per la ripartizione dei seggi si sensi del comma 2, lettera a), e del presente articolo, comma 7.

10. 25.

Teodori, Mellini, Zevi, Aglietta, Vesce, Rutelli, Calderisi.

Sopprimere il comma 9.

10. 26.

Mellini, Aglietta, Zevi, Teodori, Rutelli, Vesce.

Sopprimere il comma 9.

10. 35.

Alagna, Buffoni.

Al comma 9, sopprimere le parole da: Nella materia si applicano fino alla fine del comma.

10. 27.

Mellini, Aglietta, Zevi, Rutelli, Vesce, Teodori, Calderisi.

Sopprimere il comma 10.

10. 28.

Mellini, Rutelli, Aglietta, Teodori, Vesce, Stanzani Ghedini, Zevi.

All'articolo 10, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Nelle materie indicate nel nono comma il Consiglio delibera a voto palese su proposta del presidente o di sei componenti dei quali almeno la metà appartenente alla categoria di cui alla lettera d) del comma 2.

10. 36.

Alagna, Buffoni.

All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Nell'ambito del Consiglio di presidenza è istituito un Comitato antimafia con funzioni di unificazione e coordinamento delle attività dirette a combattere il fenomeno mafioso e delle altre associazioni analoghe comunque denominate. Il comitato è presieduto dal Procuratore generale ed è composto da due membri eletti dalle Camere e da cinque magistrati.

10. 29.

Teodori, Staller.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Il Consiglio di presidenza dura in carica quattro anni.

10. 30.

Mellini, Teodori, Aglietta, Rutelli, Pannella, Calderisi, Vesce.

All'articolo 10, sopprimere il comma 5.

10. 38.

Violante, Fracchia, Bargone, Forleo, Orlandi, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 10, sopprimere il comma 7.

10. 39.

Violante, Fracchia, Bargone, Forleo, Finocchiaro Fidelbo.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, dichiaro inammissibili i seguenti emendamenti: Mellini ed altri 10. 17, Teodori ed altri 10. 18, Mellini ed altri 10. 19, Mellini ed altri 10. 20, Zevi ed altri 10. 23, Mellini ed altri 10. 24, Teodori ed altri 10. 25, Mellini ed altri 10. 26, Mellini ed altri 10. 27, Mellini ed altri 10. 28, Alagna e Buffoni 10. 35, Alagna e Buffoni 10. 36, Teodori e Staller 10. 29, Mellini ed altri 10. 30, e Violante ed altri 10. 39.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli identici emendamenti Violante ed altri 10. 32 e Rizzo 10. 37, sui quali esprimo parere favorevole.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Su tutti gli emendamenti, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

Sulla funzione dell'istituendo Consiglio di presidenza della Corte dei conti vi è, da parte mia, una sostanziale indifferenza, in particolare per quanto riguarda l'ultimo comma che attiene a materia completamente estranea a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Maceratini ed altri 10. 1.

MAURO MELLINI. Non vorrei mancare di rispetto alla presidenza e alla Commissione con una manifestazione di solidarietà che sarebbe comunque inadeguata rispetto alla gravità della situazione, ma penso che tornare al testo della Camera, come propongono i colleghi Maceratini, Tassi e Trantino, possa servire a ridurre in qualche modo il danno, anche se da questo punto in poi tutto quello di cui si occuperà questa Commissione sarà espressione di una malformazione politica.

Ancora una volta daremmo la dimostrazione di aver « buttato via » la questione della responsabilità civile dei magistrati perché ormai i giochi politici, che interessano le varie forze politiche che su tale questione hanno assunto posizioni diverse, sono stati fatti. Importante, perciò,

non è occuparsi della crisi della giustizia, ma delle *lobbies* dei magistrati, perché gli unici veri interlocutori dei *referendum* del popolo italiano sono stati proprio i magistrati ordinari.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. E quelli amministrativi.

MAURO MELLINI. Sì, e quelli dovevano liberarsi del voto anche perché « l'appetito vien mangiando ». Bisogna dire che questa è stata l'occasione per approfittare di questa legge. La gente crede che noi siamo qui a discutere della responsabilità civile, a dare corpo al voto popolare, ad occuparci della Corte dei conti e, invece, nel corso della prima lettura alla Camera, ci siamo trovati nella condizione di dover abbandonare l'aula. Ci siamo trovati di fronte ad un vero e proprio scempio regolamentare e allo spettacolo veramente poco edificante di emendamenti che « piovevano » da ogni parte subito dopo aver liquidato la questione della responsabilità civile.

Il Senato ci ha inviato un testo che si vorrebbe che noi approvassimo così com'è, ma questa è una logica che non accettiamo.

Voterò a favore di questo emendamento perché rappresenta il minore dei mali e perché, nello stesso tempo, il mio voto diventi motivo di censura nei confronti di comportamenti e decisioni che nulla hanno a che vedere con le responsabilità civili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maceratini ed altri 10. 1, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 10. 2.

MAURO MELLINI. Voterò a favore di questo emendamento perché esso si è reso necessario nel momento in cui è stata introdotta questa norma nel presup-

posto della necessità di stabilire un ordine disciplinare. D'altra parte, come si poteva approvare una norma di questo tipo in un momento in cui non si poteva neppure parlare di disciplina?

PRESIDENTE. Se lei, onorevole Mellini, presentasse un'ordine del giorno al riguardo, certamente verrebbe approvato all'unanimità.

MAURO MELLINI. Bisogna occuparsi di disciplina connessa con la responsabilità; bisogna occuparsi dell'organo disciplinare perché attinente alla disciplina ed è necessario rivolgere l'attenzione ai provvedimenti conseguenti a quelli disciplinari perché connessi con l'organo che esercita la disciplina.

Anche in questo caso il nostro emendamento interviene con razionalità e pulizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 10. 2, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 10. 3.

MAURO MELLINI. Voterò a favore di questa emendamento che riconduce il Consiglio di presidenza alle sue funzioni originarie.

Non si può procedere all'approvazione di questa legge se prima non si affronta il problema dei giudizi disciplinari e non si provvede alla composizione dell'organo disciplinare di autogoverno. L'attività disciplinare, attualmente, contraddicendo ai suoi presupposti (non vi è un organo di disciplina), è esercitata dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti. In tal modo trasformiamo tale Consiglio in un organo con membri elettivi (che, in realtà, non sarebbero più tali), lo integriamo con magistrati eletti dai consiglieri della Corte dei conti, creando così una sorta di « consiglio superiore » della

Corte dei conti. Però, poi, il Consiglio di presidenza continua a svolgere le proprie funzioni: è un dato abnorme che ad esso siano attribuite le funzioni dell'organo disciplinare, ma è altrettanto abnorme che l'organo disciplinare di autogoverno svolga funzioni ordinarie che rientrano nel lavoro specifico della Corte dei conti.

Ritengo che tutto ciò sia cosa diversa dall'autogoverno, dalle nomine e dalla disciplina. Dal meccanismo proposto (vi sono colleghi che sorridono pensando al dato abnorme rappresentato da questa distinzione) deriva una minore credibilità, ma è ciò che la maggioranza ha voluto inserire: avete voluto l'organo di autogoverno per evitare il problema dell'organo disciplinare, ne avete previsto la costituzione, poi, però, avete deciso, per quanto riguarda le funzioni proprie del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di mantenere la composizione ordinaria che prevede, tra l'altro, la partecipazione di illustri cittadini nominati dai Presidenti delle Camere.

L'emendamento del gruppo federalista si propone di operare una certa « pulizia » del testo di legge al nostro esame ed esprimo, pertanto, su di esso, parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 10. 3, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo agli identici emendamenti Violante ed altri 10. 32 e Rizzo 10. 37.

Dichiaro ammissibile la votazione su tali emendamenti; la nostra Commissione può decidere autonomamente, dal momento che essi ripristinano di fatto la scelta già effettuata dalla Camera in prima lettura e sancita dal voto dell'Assemblea. Non ritengo, quindi, necessario acquisire il preventivo parere della I Commissione affari costituzionali.

MAURO MELLINI. Non concordo con la valutazione espressa dal presidente perché il testo oggi al nostro esame è di-

verso da quello su cui si era pronunciata la I Commissione. Essa, infatti, aveva espresso il proprio parere sul testo del Senato e non su quello approvato dalla Camera e tale parere non ha effetto retroattivo o ultrattivo. La valutazione della I Commissione era perfettamente idonea, ma venne acquisita in sede referente, quindi senza il valore vincolante che ha nella sede legislativa. Per altro, il parere vincolante della I Commissione non è stato ancora richiesto.

In secondo luogo, è evidente che oggi, esaminando questo testo, la I Commissione si pronuncerebbe oltre che sul testo del Senato anche su un emendamento che ripristina il testo della Camera, sul quale non è stato richiesto il parere. Trattandosi di un problema con risvolti costituzionali, ritengo necessario, lo ripeto, il parere obbligatorio della I Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, ho motivato la valutazione data dalla presidenza: su questa scelta l'Assemblea, che è sempre sovrana, anche in tema di valutazione di costituzionalità, si è espressa con il proprio voto. Ritengo, pertanto, che non vi siano problemi; se lei ritiene di porre la questione, le faccio notare che anche gli altri emendamenti dovrebbero essere valutati nello stesso senso.

MAURO MELLINI. Sarebbe bene che la I Commissione esprimesse il proprio parere anche sugli altri emendamenti.

L'articolo 10, nel testo approvato dalla Camera, conteneva una contraddizione rispetto al testo approvato dal Senato. I cittadini che compongono il Consiglio di presidenza della Corte dei conti non sono scelti dai Presidenti delle due Camere ma sono eletti dal Parlamento. I Presidenti delle due Camere sono tenuti a ricercare intese per la costituzione di Commissioni parlamentari o bicamerali, ma per quanto riguarda organi « esterni », se ammettessimo analoga procedura, introdurremmo una deformazione che è di grande importanza.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il testo licenziato dalla Camera prevedeva la presenza di tre cittadini scelti di intesa dai Presidenti delle due Camere. Devo, tuttavia, riconoscere che la modifica apportata dal Senato soddisfa maggiormente l'esigenza della partecipazione elettiva che viene attribuita, separatamente, ai due rami del Parlamento, la cui riunione in seduta comune è consentita però soltanto per i casi sanciti dalla Costituzione.

Invito, pertanto, i presentatori a ritirare l'emendamento 10. 32. Preannuncio, in caso contrario, l'astensione del gruppo democristiano, perché non riteniamo « devastante » la normativa proposta che assicura la presenza, con il voto limitato, anche delle eventuali minoranze nell'ambito di un corretto disegno democratico, garantendo la partecipazione di tutti. Si tratta di una disciplina innovativa riguardante organi che esplicano compiti aventi efficacia all'esterno. A tal fine, ritengo più opportuna la condizione elettiva perché garantisce l'espressione di un maggior numero di voti (non essendo inserita la previsione di un *quorum* speciale), e non determina le lungaggini che tuttora si registrano per l'elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura, per i quali, invece, è richiesto un *quorum* speciale. È chiaro che, mancando tale indicazione, vengono eletti i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

FERDINANDO FACCHIANO. Condivido le argomentazioni dell'onorevole Mellini per quanto riguarda sia il parere della I Commissione sia il merito dell'articolo.

LUCIANO VIOLANTE. A nome del gruppo comunista, ringrazio i colleghi Mellini e Nicotra per l'approfondimento che hanno fornito nei confronti della discussione; tuttavia, insistiamo sul nostro emendamento che ci sembra più coerente con l'autorevolezza dell'organo che stiamo costituendo, anche in considerazione del fatto che si attribuisce ai Presidenti delle due Camere il potere di designare i componenti.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Violante ed altri 10. 32 e Rizzo 10. 37, accettati dal relatore e sui quali il Governo si è rimesso alla Commissione.

(Sono approvati).

A seguito di tale approvazione, risultano preclusi gli emendamenti 10. 4, 10. 33, 10. 5, 10. 31 e 10. 6.

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 10. 7.

MAURO MELLINI. La funzione del segretario generale che partecipa alle adunanze del Consiglio di presidenza senza diritto al voto è tipica non dell'organo, ma della funzione organizzativa svolta da questi organismi, così come oggi sono concepiti.

Mi auguro di poter sottoporre al più presto questa disponibilità legislativa al vaglio della Corte costituzionale, per farne dichiarare l'incostituzionalità. Credo nell'opportunità di eliminare quei residui — poi diventati veri e propri « fossili » — di questo precedente Consiglio di presidenza trasformato in un organo che non è più tale. In sostanza, non siamo più di fronte alla medesima tipologia: il Consiglio di presidenza, come organo di autogoverno, non può veder rappresentato questo personaggio, per altro importantissimo nell'attività meramente organizzativa dei lavori della Corte dei conti, poiché la sua figura risulta essere molto meno correttamente delineata una volta che tale organo è diventato il « consiglio superiore » della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 10. 7, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 10. 8.

MAURO MELLINI. Poiché l'organo che viene delineato in questo articolo è del tutto abnorme, con questo emendamento

ci proponiamo di specificare che, oltre che nel Consiglio di presidenza con attività meramente disciplinare, anche nelle adunanze del Consiglio medesimo le funzioni di segretario a livello di espressione di pareri sono svolte dal segretario generale.

La formulazione da noi proposta è senz'altro migliore, in quanto, al di là della mera interdipendenza del voto, non si stabilisce nessun'altra funzione, quasi assimilando la figura del segretario generale a quella di un qualsiasi segretario comunale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 10. 8, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 10. 9.

MAURO MELLINI. Questa ulteriore formulazione del terzo comma è, a mio avviso, più puntuale della precedente, in quanto tende a distinguere le funzioni propriamente di autogoverno (quali, ad esempio, le nomine) da quelle meramente organizzative.

Se proprio non avete voluto sopprimere la figura del segretario generale, insomma, è necessario almeno introdurre questa specificazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 10. 9, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Teodori ed altri 10. 10.

MAURO MELLINI. L'introduzione della figura del segretario generale rischia di dare al Consiglio di presidenza della Corte dei conti una connotazione assolutamente incompatibile proprio con la premessa che personalmente posso conte-

stare, ma che, essendo stata approvata dai due rami del Parlamento, ha ormai diritto di esistere.

Ad evitare gli inconvenienti che ho a lungo denunciato, con questo emendamento noi proponiamo che la partecipazione del segretario generale alle adunanze del Consiglio sia meramente facoltativa.

Raccomando, pertanto, l'approvazione di questo emendamento, auspicando che la Commissione voglia utilmente cogliere gli spunti in esso contenuti, allo scopo di formulare meglio un articolo che non vogliamo e non abbiamo mai voluto, ma che ormai esiste e del quale bisogna cercare, almeno, di limitare le conseguenze negative.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Teodori ed altri 10. 10, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passimo all'emendamento Mellini ed altri 10. 11.

MAURO MELLINI. Questo emendamento propone di escludere il segretario generale della Corte dei conti dalle adunanze aventi ad oggetto non solo le questioni disciplinari, ma anche quelle attinenti all'organizzazione non della Corte, ma del Consiglio stesso, per evitare qualsiasi confusione tra funzioni organizzatorie e funzioni di autogoverno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 10. 11, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passimo all'emendamento Calderisi ed altri 10. 12.

MAURO MELLINI. Questo emendamento propone la soppressione del quarto

comma dell'articolo 10, per il quale il Consiglio di presidenza si costituisce in organo disciplinare.

Questa norma rivela la simulazione operata per quel che riguarda le motivazioni addotte in ordine all'introduzione dell'articolo 10.

Ci fu detto che la riforma del Consiglio di presidenza della Corte dei conti era imposta dalla necessità di provvedere alla funzione disciplinare per i magistrati della Corte. Siamo profondamente convinti che ciò non fosse vero; semmai, quell'articolo era motivato dall'esigenza di una maggiore aderenza all'articolo 108 della Costituzione. Esso, però, non serviva a provvedere alla funzione disciplinare che già era assicurata da altri organi.

Adesso, veniamo a sapere che il Consiglio di presidenza, così com'è, non ha compiti disciplinari per il cui assolvimento è, invece, istituito un organo diverso: il Consiglio di presidenza costituito in consiglio disciplinare.

Il nostro emendamento mira ad eliminare quest'altro organo, per far sì che per le funzioni disciplinari e di autogoverno vere e proprie operi l'organo normale, cioè il Consiglio di presidenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calderisi ed altri 10. 12, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 10. 13.

ANTONIO DEL PENNINO, Relatore. Vorrei, modificando l'avviso precedentemente manifestato, esprimere parere favorevole su questo emendamento, poiché esso introduce una formulazione più corretta rispetto al testo del Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 10. 13, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

L'emendamento Mellini ed altri 10. 14 s'intende, quindi, precluso.

Passiamo agli identici emendamenti Zevi ed altri 10. 15 e Violante ed altri 10. 38.

MAURO MELLINI. Nel comma cinque dell'articolo 10 si dice che: « I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti ».

In realtà, direi che essi, quali membri del Consiglio di presidenza, hanno il dovere di interferire. Secondo il testo al nostro esame, essi fanno parte del Consiglio di presidenza purché non interferiscano con le sue funzioni. È un po' la stessa situazione — con buona pace della collega Fumagalli — che si verifica per i membri laici del Consiglio superiore della magistratura che, in quel consesso, tutto possono fare fuorché interferire nel governo della magistratura, essendo sistematicamente messi in minoranza dai membri togati.

Quando esercitano la mia attività di avvocato non interferiscono mai sulle decisioni assunte dal tribunale. Ma forse esiste un caso in cui si possa interferire con le decisioni del tribunale? No. Sarebbe sufficiente se affermassi che non si può risarcire il patrocinio davanti alla Corte dei conti? Probabilmente no; basti immaginare un avvocato che va a patrocinare una causa per conflitto con la Corte dei conti.

Sarebbe veramente scandaloso se un cittadino appartenente al Consiglio di presidenza della Corte dei conti patrocinasse davanti al giudice conciliatore o ad un altro organo un ente sottoposto al controllo della Corte stessa.

La soppressione del comma non sta a significare che vogliamo lasciare i cittadini che appartengono a questo organismo liberi da ogni vincolo, ma che intendiamo affermare semplicemente la necessità di una disciplina. Essa può trovare collocazione nel progetto di legge in esame, a meno che non decidiamo di pre-

disporre un altro testo. È vero, però, che in questo provvedimento abbiamo inserito tutto e non possiamo liquidare la questione con emendamenti come quello successivo, che reputo inadeguato ed inopportuno e sul quale avrò modo di esprimermi.

La soppressione di questo comma darebbe la possibilità di provvedere, anche se in futuro ci troveremo nella condizione di dover intervenire con altre disposizioni, poiché quelle qui contenute appaiono inadeguate ed inopportune.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il testo approvato dal Senato si presta ad un equivoco di fondo, per cui invito il relatore a proporre una modifica tesa a stabilire i limiti dell'attività professionale di questa categoria di cittadini.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Se non sbaglio un emendamento successivo si occupa di questo aspetto del problema.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sì, ma esso riguarda più precisamente lo stato giuridico, che è cosa diversa. In questo caso, ha ragione il collega Mellini quando afferma che di fatto il quinto comma dell'articolo 10 inibisce ai componenti laici di parlare in sede di Corte dei conti, non potendo interferire con le decisioni della Corte stessa. In sostanza, chi appartiene a quest'organo non può esercitare attività professionale.

LUCIANO VIOLANTE. Abbiamo proposto questo emendamento per stabilire uno stato giuridico eguale tra i componenti laici di questo organismo.

Penso, pertanto, che la soppressione di tale comma possa essere approvata senza problemi di sorta.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. In questo caso si introdurrebbe una regolamentazione generale dello *status* dei laici, possibilità sulla quale concordo.

Ferdinando Facchiano. La soppressione del quinto comma dell'articolo 10

sarebbe coerente con la mia tesi contraria all'inserimento dei laici nel Consiglio di presidenza.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole agli identici emendamenti 10. 15 e 10. 38.

LUCIANO VIOLANTE. Ritiriamo l'emendamento 10. 34.

PRESIDENTE. Desidero precisare che l'eventuale soppressione del quinto comma dell'articolo 10 non deve intendersi preclusiva circa l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 14. 02.

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Zevi ed altri 10. 15 e Violante ed altri 10. 38, accettati dal relatore e sui quali il Governo si è rimesso alla Commissione.

(Sono approvati).

Pertanto, il quinto comma dell'articolo 10 si intende soppresso. Conseguentemente risulta precluso l'emendamento Teodori ed altri 10. 16.

Passiamo all'emendamento Teodori ed altri 10. 21.

MAURO MELLINI. Nel testo approvato dal Senato, il sistema elettorale non viene compiutamente enunciato: è ipotizzabile che esso sia basato su liste. Riteniamo che ciò vada espresso con maggiore puntualità, chiarendo che si tratta di un portato del sistema proporzionale. A mio giudizio, il voto con un nominativo piuttosto che l'espressione di una sola preferenza dà maggiori garanzie di chiarezza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Teodori ed altri 10. 21, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Teodori ed altri 10. 22.

MAURO MELLINI. Signor presidente, l'identico testo approvato dalla Camera e

dal Senato prevede l'elezione di dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo. In un comma successivo, nel testo modificato dal Senato, è data facoltà a ciascun elettore di esprimere soltanto una preferenza. A questo proposito, mi domando: cosa significa « soltanto una preferenza » ?

Se si valuta nel merito il sistema elettorale, facendo riferimento al numero dei voti da esprimere, non si può fare a meno di rilevare che il magistrato, il quale deve votare soltanto per un candidato, esprimerà probabilmente il suo voto nell'ambito della categoria alla quale appartiene. È questo, infatti, l'unico modo per garantire, attraverso il voto per scrutinio di lista, che non siano violate determinate proporzioni. Resta, comunque, « segreto » chi eleggerà il consigliere della Corte dei conti o il primo referendario e così via. Ritengo, pertanto, che questo sia un accorgimento senza il quale il sistema elettorale appare « sbilenco » ed inconcludente.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il problema della limitazione delle preferenze (la cui soluzione è ancora tutta da scrivere) potrebbe essere risolto con la presentazione di liste di candidati, oppure ciascun elettore, al momento della votazione, potrebbe indicare una preferenza nominativa.

Devo ricordare, tuttavia, che la preoccupazione dell'onorevole Mellini può essere meglio risolta con il sistema della limitazione dei voti di preferenza che meglio garantisce la presenza anche di settori della magistratura della Corte dei conti.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. L'osservazione dell'onorevole Mellini non è del tutto priva di rilevanza: mi dichiaro favorevole a tale emendamento anche se, precedentemente, avevo espresso parere negativo.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Teodori ed altri 10. 22, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

MAURO MELLINI. Dichiaro che voterò contro l'articolo 10 per la stessa ragione per cui, insieme ai colleghi radicali, abbiamo abbandonato l'Aula in occasione della sua votazione. All'ultimo momento, infatti, il testo dell'articolo « piombò » in Assemblea a nostra insaputa e, improvvisamente, ci trovammo di fronte alla sua presentazione. Lamentammo, allora, il fatto che era stata gravemente violata la possibilità di una sua elaborazione e la stessa possibilità di prenderne visione, considerati i tempi rapidi con i quali ci troviamo ad intervenire in una materia nuova che noi avevamo previsto, mentre gli altri colleghi avevano avuto tutto il tempo di prevedere. Veniva, comunque, gravemente violato il diritto di ogni parlamentare e, certamente, quello delle opposizioni e di quanti sono esclusi dal concerto, che una volta era proprio dei ministri e adesso appartiene a forze politiche privilegiate.

Di conseguenza, voteremo contro l'articolo 10 per una ragione in più, poiché anche le modifiche proposte riguardano una legge che, con la responsabilità civile dei magistrati, non ha nulla a che fare: è una legge che tratta d'altro, ci si preoccupa della Corte dei conti e basta.

FERDINANDO FACCHIANO. Per le considerazioni svolte poc'anzi, mi asterrò dalla votazione dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Dobbiamo ora procedere all'esame degli articoli 11, 12, 13 e 14 precedentemente accantonati.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Nella mia replica, dopo la discussione sulle linee generali del provvedimento al nostro esame, avevo già preannunciato la proposta di stralcio degli articoli 11, 12 e 13. Tale proposta fu seguita dalla presentazione di emendamenti soppressivi relativi agli articoli 11 e 12, in quanto strettamente collegati.

Non si trattava tanto di una motivazione di merito (dalla quale si potrebbe, in questa sede, prescindere), quanto del convincimento circa la totale estraneità della materia al progetto di legge in discussione e l'opportunità di una sua disciplina, sempre che la meriti, di carattere legislativo. La prima fase prevederebbe quindi l'approvazione presso la Commissione parlamentare competente, cui seguirebbe il passaggio obbligato del parere del Consiglio di Stato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 273 del 1939.

La materia, strettamente attinente all'organizzazione del Consiglio di Stato, non poneva problemi di particolare urgenza in merito alla sua disciplina, diversamente da quanto riteneva la Corte dei conti nell'ambito della quale un consiglio di presidenza già esiste e funziona.

Ritengo che gli onorevoli deputati siano oggi più informati di quanto non lo fossero allora, poiché, nel frattempo, credo abbiano potuto prendere visione della lettera che il Presidente del Consiglio di Stato ha indirizzato al Ministero, ai singoli ministri, ai deputati e così via. Per questa ragione, non illustrerò i motivi che mi avevano portato, come ho già detto, a presentare emendamenti soppressivi degli articoli suddetti.

Ho poi meditato, e meglio di me lo hanno fatto i membri del Consiglio dei ministri, cui spetta la competenza su tali questioni, ed ho considerato che, per quanto fosse estremamente improbabile nelle circostanze manifestatesi in questi

giorni una soppressione di questi articoli, la soppressione stessa avrebbe dovuto essere valutata in quella che poteva essere la sua pericolosità, ai fini di una legittima istanza modificativa dell'attuale sistema; un sistema, per altro, molto recente, perché fissato con legge del 1982.

Precludendo l'esame ulteriore della materia, avanzo, a nome del Governo, una richiesta di stralcio. Tale richiesta investe — ne tratto adesso per non tediarvi ulteriormente in seguito — oltre che l'articolo 11, anche l'articolo 12, al primo strettamente collegato, e l'articolo 13, che ha nel merito, ad avviso di questo ministro, un fondamento certamente maggiore di quello che non abbia la disciplina del Consiglio di presidenza, di cui agli articoli 11 e 12 del provvedimento. Per ragioni di coerenza chiedo, pertanto, lo stralcio anche dell'articolo 13, poiché la materia in esso contenuta merita di essere, a sua volta, disciplinata in modo più attento e da organi più competenti, nonché attraverso procedure più controllate, quali sono previste dal nostro ordinamento.

Faccio, per altro, presente che non potrei essere favorevole ad una richiesta di stralcio che riguardasse soltanto uno o due degli articoli da me indicati. Comprendo perfettamente la posizione dei vari gruppi, in particolare di quello comunista che, non avendo pensato, al momento in cui si svolse qui alla Camera la prima lettura di questo tormentato provvedimento, di creare anche un'integrazione del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato a modello di quello della Corte dei conti, si è trovato di fronte ad un emendamento approvato dall'Assemblea del Senato e presentato dal gruppo omologo di quel ramo del Parlamento (emendamento sul quale non mi dichiarai favorevole, ma mi rimisi all'Assemblea).

Capisco anche che gli altri gruppi, di fronte a questa situazione, cerchino di trovare argomenti per disciplinarla. Apprezzo enormemente gli sforzi di compromesso che so esservi stati (anche se non sono in grado di valutare che esito avran-

no) e come sempre, in particolare, l'egregia opera di conciliazione svolta dal presidente e dal relatore.

Per altro, tutto questo — di cui ho debitamente informato i ministri competenti, che a me delegano anche questi compiti — non ha indotto il Governo a modificare la propria posizione, che si è formalizzata, appunto, nella richiesta di stralcio di questi tre articoli.

Se tale proposta verrà respinta, non vi sarà certamente nulla di disdicevole per il Governo nel fatto di essere posto in minoranza su cose così giuste e sacrosante.

Rispettoso dell'ordinamento complessivo del Parlamento e delle nostre istituzioni, dico subito per lealtà che non addiverrò, in questo infelice caso, alla subordinata, che pure mi è stata autorevolmente e ripetutamente suggerita, di revoca del consenso alla sede legislativa. Ho assunto tale decisione investendomi della mia responsabilità di ministro di grazia e giustizia, perché penso che la revoca della sede legislativa porterebbe fatalmente a ritardi che finirebbero per produrre conseguenze quanto mai gravi. Dico questo pur in presenza del fatto che ormai il Senato ha accettato che un Governo dimissionario possa trattare la materia. Una rimessione del provvedimento all'Assemblea della Camera potrebbe risolversi in analogo modo ed anche questo ramo del Parlamento potrebbe decidere di esaminare il provvedimento in presenza di un Governo dimissionario.

Indubbiamente si tratta di pericoli remoti e, tuttavia, esistenti. Pertanto, ribadisco che, nella mia responsabilità di ministro di grazia e giustizia, dissentendo da autorevoli consigli, non chiederò la revoca della sede legislativa.

Mi permetto, tuttavia, di insistere presso i deputati perché considerino che, nonostante la legittimità dell'integrazione contenuta all'articolo 11 — legittimità a mio personale avviso molto dubbia, perché tutte le politicizzazioni di organi di giustizia amministrativa mi trovano contrario — per ragioni di ordine e di ordi-

namento, pregherei gli onorevoli deputati di considerare seriamente la mia richiesta di stralcio. Se essa non dovesse trovare accoglimento, assumerò l'atteggiamento che ho già tenuto in circostanze analoghe, rimettendomi alla Commissione sui numerosi emendamenti presentati.

FERDINANDO FACCHIANO. Non ritengo opportuno ripetere quanto ho già detto in sede di discussione dell'articolo 10.

Mi dichiaro favorevole allo stralcio dei tre articoli e, pertanto, aderisco *toto corde* alla richiesta del ministro. Non ritengo, infatti, che sarebbe produttivo se, tornando al Senato, il provvedimento subisse nuove manipolazioni. Pregherei, pertanto, i colleghi di voler considerare con la massima attenzione la proposta del ministro.

LUCIANO VIOLANTE. Abbiamo ascoltato con estrema attenzione le dichiarazioni del ministro relativamente ad un emendamento comunista che è stato approvato all'unanimità dal Senato, come risulta dal resoconto.

Anche il gruppo comunista, nell'ipotesi in cui venisse approvato lo stralcio, avrebbe la possibilità di chiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento; tuttavia, collocandosi nell'ottica di grande collaborazione che il Governo sta dimostrando, si asterrà dall'intraprendere questa strada.

Si tratta evidentemente di una questione molto delicata: abbiamo fatto opera di mediazione per addivenire a soluzioni che fossero accettabili dalla maggior parte dei gruppi politici presenti in questa Commissione.

Voteremo, pertanto, contro la richiesta di stralcio avanzata dal Governo, chiedendo che il testo che si sta elaborando sia tale da costituire il punto di mediazione accettabile tra le varie posizioni.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ho molto apprezzato la cautela ed il garbo con cui il ministro ha avanzato la sua proposta di stralcio. Tuttavia, vorrei con

estrema correttezza — non certo per dissentire dal ministro — osservare che purtroppo il sistema legislativo offre solo alcune occasioni delle quali è possibile approfittare per modificare i provvedimenti. Ad esempio, si è colta quest'occasione per costituire il « consiglio superiore » della Corte dei conti e quello della magistratura militare, rispetto al quale vorrei ricordare che pochi giorni fa la Corte costituzionale si è espressa favorevolmente giudicandolo opportuno.

Nel nostro ordinamento mancava soltanto di costituire il « consiglio superiore » del Consiglio di Stato, organo ai cui componenti viene riconosciuta la funzione di magistrati.

Il ministro ci perdonerà — gli do atto della sua estrema cortesia — se insistiamo per la votazione e per l'approvazione di questi articoli.

MAURO MELLINI. Signor presidente credo che, nonostante il garbo con il quale le varie parti (il ministro e gli onorevoli Violante e Nicotra) sono intervenute sull'argomento, questo sia un momento particolarmente squallido della discussione.

L'occasione del provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati e la sua presunta, eccezionale urgenza sono colte a pretesto — è evidente il dato strumentale! — per inserire questioni assolutamente estranee. Rispetto a questa strumentalità, il ministro non se l'è sentita di chiedere la revoca della sede legislativa che avrebbe forse consentito all'Assemblea di decidere su questi argomenti con maggiore aderenza al voto popolare.

Detto questo, però, e di fronte ai creditori questuanti delle varie *lobbies*, va rispettato il principio della *par condicio creditorum*: tutti i creditori devono essere trattati allo stesso modo. Certamente, vi saranno — anche in presenza della procedura concorsuale che si è aperta sulle « spoglie » della responsabilità civile — i corridoi privilegiati ed anche un po' di bancarotta per distrazione: questo è l'andazzo!

Personalmente, per stima verso il ministro, voterò a favore della sua proposta di stralcio, ma sarò solo o quasi.

Il fatto è che, una volta che si è passati a discutere di tutt'altri argomenti, sarebbe anche giusto — per rispetto alla *par condicio* — non introdurre discriminazioni e, quindi, non continuare a far finta che questa sia la legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Anzi, sarebbe il caso di dire: non facciamo più finta di credere che questa sia la legge sulla responsabilità civile dei magistrati!

EGIDIO ALAGNA. Mi pare che nelle stesse argomentazioni che il ministro ha addotto per giustificare la mancata rimessione in Assemblea del provvedimento, vi siano i motivi per i quali il gruppo socialista — consapevole che non convenga ritardare oltre i tempi di approvazione della legge — voterà contro la proposta di stralcio.

D'altra parte, come è stato detto dai colleghi Violante e Nicotra, l'emendamento 11.8, di cui sono cofirmatario, credo abbia una sua razionalità, soprattutto considerando che il testo già prevede analoghe disposizioni per quanto riguarda la Corte dei conti e la magistratura militare. Non vedo perché dovremmo usare due pesi e due misure.

Per questi motivi, annuncio il voto contrario del gruppo socialista sulla proposta di stralcio ed invito i colleghi ed il ministro ad aderire all'emendamento 11.8.

GIULIO MACERATINI. Annuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale sulla proposta di stralcio.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, la proposta del Governo di stralcio degli articoli 11, 12 e 13.

(È respinta).

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 11.

(Integrazione del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186).

1. Il Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è integrato da sei cittadini eletti a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera d).

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 1.

Il Governo.

Sopprimere l'articolo 11.

11. 2.

Mellini, Teodori, Rutelli, d'Amato, Vesce, Aglietta.

Sopprimere l'articolo 11.

11. 3.

Tassi, Maceratini, Trantino.

Sopprimere l'articolo 11.

11. 4.

Biondi.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Integrazione del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186).

Il Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è integrato da quattro cittadini scelti a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera d).

I componenti del Consiglio di presidenza designati dai Presidenti delle Camere partecipano con voto deliberativo alle sedute del Consiglio che trattano

delle materie indicate nell'articolo 13, primo comma, n. 2, e secondo comma, nn. 2, 3 e 8; alle sedute che trattano delle altre materie partecipano con voto consultivo.

11. 8.

Nicotra, Alagna, Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Violante.

All'articolo 11, sostituire le parole: è integrato con le parole: è composto, oltre che dai membri previsti in tale legge.

11. 9.

Mellini, Teodori, Vesce, Aglietta, Calderisi, Rutelli.

All'articolo 11, sostituire le parole: da sei cittadini con le seguenti: da quattro cittadini.

11. 5.

Nicotra, Vairo.

All'articolo 11, sostituire la parola: eletti con la parola: scelti.

11. 6.

Fracchia, Violante.

All'articolo 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica.

11. 10.

Zevi, Teodori, Vesce, Aglietta, Calderisi, Mellini, Faccio.

All'articolo 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica.

11. 7.

Biondi.

All'articolo 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I Presidenti delle due Camere promuovono tra i gruppi parlamentari opportune intese allo scopo di fornire la più ampia rappresentatività anche delle minoranze nella elezione suddetta.

11. 11.

Mellini, Teodori, Vesce, Aglietta, Calderisi, Mellini, d'Amato.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ribadisco che sugli articoli 11, 12 e 13 e sui relativi emendamenti mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli identici emendamenti 11. 1 del Governo, Mellini ed altri 11. 2, Tassi ed altri 11. 3 e Biondi 11. 4.

MAURO MELLINI. Ho già detto che questa legge è diventata altra cosa rispetto alle sue motivazioni originarie e rispetto, soprattutto, al voto popolare. Ritengo che l'articolo 11, introdotto dal Senato, sia l'ulteriore dimostrazione che nei vari passaggi da un ramo all'altro del Parlamento si finisce per inserire provvedimenti in favore di tutte le categorie.

Ad un certo punto la *par condicio* esigerebbe che si procedesse allo stesso modo; nonostante tutto, credo di dover insistere sulla mia posizione perché la soppressione dell'articolo 11 non è certo diretta a regolamentare il Consiglio di Stato, diversamente dalla Corte dei conti (ciò potrebbe avvenire in una sede più opportuna).

In precedenza è stato dichiarato inammissibile un mio emendamento aggiuntivo in base al quale del Consiglio di presidenza della Corte dei conti non potevano far parte alcuni personaggi eletti dai Presidenti delle due Camere. Tuttavia, l'importante era mettere dentro questi personaggi!

Questo è un fatto triste che sottolinea la gravità dell'attività politica di tipo fallimentare condotta da forze che hanno la responsabilità di aver introdotto questo tema, di aver proposto il *referendum*, ma che oggi, di fronte alla necessità di porre rimedio a certi problemi, si limitano ad alzare le spalle.

Per questi motivi voterò a favore della soppressione dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti del Governo 11.1, Mellini ed altri 11. 2, Tassi ed altri 11. 3 e Biondi 11. 4, sui quali il relatore ed il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(Sono respinti).

MAURO MELLINI. Desidero intervenire sul nostro emendamento 11. 9 per osservare che la previsione di aggiungere questi componenti di fatto li fa diventare membri aggregati, di secondo ordine. È strano che, quando ci si preoccupa di dare una composizione che non sia più quella che riflette il duplice potere interno di questa magistratura, non ci si preoccupi contemporaneamente di fare assumere a questo organo una nuova fisionomia con competenze più ampie.

Per la prima volta nel nostro ordinamento i Presidenti delle due Camere procedono alla nomina di un organo esterno al Parlamento. Che bella riforma! Che bell'« architettura » istituzionale!

Questi personaggi sono aggregati, non membri di diritto ed è per questo che abbiamo proposto un aggiustamento lessicale.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Del Pennino, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 11 che richiama, riformulandolo, il contenuto dell'emendamento Nicotra ed altri 11. 8:

ART. 11.

(Integrazione del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186).

Il Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è integrato da quattro cittadini scelti a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera d).

I componenti del Consiglio di presidenza designati dai Presidenti delle Camere partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con voto deliberativo per le ma-

terie indicate nell'articolo 13, primo comma, numero 2), e secondo comma, numeri 2), 3) e 8), della legge 27 aprile 1982, n. 186; con voto consultivo per le altre materie.

11. 12.

GIULIO MACERATINI. In coerenza con l'atteggiamento assunto nei confronti degli altri articoli che hanno introdotto in sede impropria questa ristrutturazione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, colgo l'occasione per denunciare, a nome del MSI-destra nazionale, lo stravolgimento degli istituti in maniera certo non prevista dalla Costituzione.

La verità è che si introduce un elemento inquinante in questi organi che tradizionalmente, anche in periodi storici diversi dall'attuale, hanno rivendicato sempre la propria autonomia dal mondo della politica.

Questo ingresso di elementi esterni, nominati dal « palazzo dei partiti », non può che danneggiare le istituzioni in quanto dimostra che non si tiene conto di importanti segnalazioni contro l'introduzione surrettizia della politicizzazione che si è attuata con questa normativa.

Desidero sottolineare l'aperta contrarietà del gruppo del MSI e rilevare come il provvedimento oggi al nostro esame avesse tutt'altri scopi (non so, per altro, quali obiettivi potrà raggiungere). L'unica finalità che potrà perseguire è quella di togliere tranquillità e serenità al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti, due istituti di consulenza che hanno sempre operato in modo meritorio. Mi dichiaro, pertanto, contrario all'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 12 interamente sostitutivo dell'articolo 11, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

A seguito di tale approvazione risultano preclusi tutti gli altri emendamenti.

Il Senato ha introdotto il seguente articolo 12:

ART. 12.

(Incompatibilità).

1. I cittadini eletti ai sensi dell'articolo 11 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 1.

Governo.

Sopprimere l'articolo 12.

12. 2.

Mellini, Teodori, Vesce, Aglietta, Calderisi, Rutelli.

Sopprimere l'articolo 12.

12. 3.

Trantino, Maceratini, Tassi.

Sopprimere l'articolo 12.

12. 5.

Biondi.

Sopprimere l'articolo 12 e, conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati dei Consigli di presidenza della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e del Consiglio della magistratura militare).

1. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati dei consigli di presidenza della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e del Consiglio della magistratura militare si osservano in quanto ap-

plicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avuto riguardo alle incompatibilità ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

12. 7.

Alagna, Violante, Vairo.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

1. Lo stato giuridico ed economico dei cittadini di cui all'articolo 11 è regolato dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, sul Consiglio superiore della magistratura.

12. 6.

Violante, Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Trabacchi.

All'articolo 12, sostituire le parole: attività suscettibili di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato: *con le parole* attività di patrocinio avanti al Consiglio di Stato e alle altre giurisdizioni amministrative, né il patrocinio di enti nei cui consigli di amministrazione siano destinati consiglieri di Stato né contro di essi né avanti a collegi arbitrali di cui facciano parte magistrati amministrativi.

12. 4.

Mellini, Rutelli, Aglietta, Zevi, Teodori.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore.*

Sono stati presentati una serie di emendamenti soppressivi; vorrei sapere dal Governo e dagli onorevoli proponenti se intendono mantenerli o se la presentazione dell'emendamento Alagna ed altri 12. 7, integralmente sostitutivo, non li induca a ritirarli.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Di fronte all'approvazione dell'articolo 11 della legge sulla responsabilità civile dei magistrati...

MAURO MELLINI. A dire il vero, non è ancora legge!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ha ragione, onorevole Mellini: il Senato potrebbe ancora modificare il testo dell'articolo 11 e i sei cittadini eletti per integrare il Consiglio di presidenza potrebbero ridursi a quattro.

Come stavo dicendo, di fronte all'avvenuta approvazione dell'articolo 11, il Governo non ha più motivo di mantenere l'emendamento soppressivo dell'articolo 12, poiché non vi è dubbio che, una volta sancito l'ingresso di questi strani soggetti politici nell'organo di giustizia amministrativa, si debba affrontare il problema della incompatibilità.

Per quanto riguarda l'adozione della formula più idonea per disciplinare tali incompatibilità, il Governo dichiara di ritirare il proprio emendamento 12. 1 e si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Desidero precisare che l'emendamento Alagna ed altri 12.7 propone la soppressione dell'articolo 12 e l'inserimento dell'articolo aggiuntivo 14-bis. Nell'ordine delle votazioni l'emendamento 12. 7 verrà considerato quale articolo aggiuntivo 14. 02 all'articolo 14; tuttavia, l'accoglimento degli emendamenti soppressivi dell'articolo 12 non precluderà la votazione di tale articolo aggiuntivo.

LUCIANO VIOLANTE. Dichiaro che voteremo la soppressione dell'articolo 12, fermo rimanendo che lo stesso non preclude l'esame dell'articolo aggiuntivo 14-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Mellini ed altri 12. 2, Trantino ed altri 12. 3 e Biondi 12. 5.

(Sono approvati).

L'articolo 12 s'intende pertanto soppresso, risultando altresì preclusi gli altri emendamenti ad esso riferiti.

Il Senato ha introdotto il seguente articolo:

ART. 13.

(Disposizioni concernenti i referendari e primi referendari della Corte dei conti).

1. È abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

2. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

3. Al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità per tre anni di cinque posti di quelli cumulativamente previsti per le qualifiche di consigliere, vice procuratore generale, primo referendario e referendario dalla tabella B annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, integrata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 13.

13. 1.

Mellini, Teodori, Rutelli, Aglietta, Vesce, Calderisi, Modugno, Pannella, d'Amato.

All'articolo 13, sopprimere il comma 1.

13. 2.

Mellini, Teodori, Rutelli, Staller, Aglietta, Vesce, Zevi, d'Amato, Modugno, Pannella.

All'articolo 13, sopprimere il comma 2.

13. 3.

Teodori, Mellini, Rutelli, Staller, Aglietta, Vesce, Zevi, d'Amato, Modugno, Pannella.

All'articolo 13, al comma 2, dopo le parole: della Corte dei conti, aggiungere le seguenti: e ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali.

13. 7.

Bargone, Fracchia, Violante, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Orlandi.

All'articolo 13, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge e per conseguenza sopprimere il comma 3.

13. 4.

Mellini, Teodori, Vesce, Rutelli, Aglietta, Calderisi.

Sopprimere il comma 3.

13. 5.

Zevi, Mellini, Teodori, Rutelli, Staller, Pannella.

All'articolo 13, al comma 3, sostituire le parole: mediante l'indisponibilità per tre anni di cinque posti con le parole: non provvedendo alla copertura per tre anni di cinque posti.

13. 6.

Mellini, Teodori, Rutelli, Staller, Pannella, Vesce, Aglietta.

All'articolo 13, al comma 2, dopo le parole: legge 27 aprile 1982, n. 186, aggiungere le parole: con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

13. 9.

Bargone, Violante, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Il mio parere può considerarsi indicativo rispetto all'orientamento prevalente in Commissione, quale mi è sembrato di cogliere. Tuttavia, debbo esprimere una valutazione personale, anche se quest'ultima non troverà forse accoglimento da parte di molti colleghi.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13. 1 interamente soppressivo dell'articolo 13 e, subordinatamente, preannuncio analogo parere favorevole sugli

emendamenti Mellini ed altri 13. 2. e 13. 5. Sono contrario, di conseguenza, agli altri emendamenti perché, al di là di ogni valutazione di merito, mi sembra incongruo esaminare una materia così complessa in questa sede.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Per le ragioni già esposte, il Governo si rimette, su tutti gli emendamenti, alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 13. 1, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 13. 2.

MAURO MELLINI. Nel corso della mia vita parlamentare non ho mai tenuto conto di propensioni che potevano provenire da contatti o interessi collocati al di fuori di una visione d'ordine generale, anche sotto il profilo procedurale.

Ricordo che personalmente ho avuto occasione di investire la Corte costituzionale della questione del rapporto informativo, a mio avviso aberrante. Il problema è stato poi superato rendendo tali rapporti tutti uguali. Tuttavia, il fatto che, al primo comma dell'articolo 13, si sancisca l'abolizione del rapporto informativo relativamente ai referendari della Corte dei conti costituisce un fatto scandaloso. Il ministro ci ha fatto presente che, pur essendo sensibile a tale circostanza, ritiene prevalente il dato per il quale la legge va comunque approvata; una legge — lo ricordo — che addirittura avrebbe dovuto essere varata prima dello svolgimento del referendum, altrimenti si diceva che sarebbe venuta la fine del mondo!

Ora viene sottoposta al nostro esame questa norma che non si capisce cosa abbia a che fare con la questione della responsabilità civile dei magistrati. Essa prevede disposizioni retroattive e posti riservati, ma tutto questo è scandaloso, signor ministro!

Il Governo ha avanzato una richiesta di stralcio anche per questo articolo, sot-

tolineando, tuttavia, che esso va comunque bene.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non va affatto bene!

MAURO MELLINI. Le va bene, signor ministro! Lei non può certo pensare di venir meno alle sue responsabilità in nome dell'urgenza del provvedimento. Sono indignato! Qui nessuno si può nascondere dietro un dito: viene invocata la massima urgenza e, in nome di essa, si approfitta dell'occasione per far passare tutto!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo di aver parlato con sufficiente chiarezza e non intendo che mi si possa attribuire di aver tenuto un atteggiamento di infingimento, quasi che, pur avendo chiesto lo stralcio dei tre articoli, io pensassi che la Commissione avrebbe potuto procedere a suo piacimento, in quanto l'approvazione del progetto di legge è urgente. Ho motivato le cose, specificando che, nella mia responsabilità di ministro di grazia e giustizia, in un momento così difficile e di fronte alla possibilità che vi sia una settima lettura del provvedimento, non avrei chiesto a nome del Governo la revoca della sede legislativa. Tuttavia, ho continuato le mie argomentazioni raccomandandomi alla responsabilità degli onorevoli deputati, sottolineando tale responsabilità e pregando la Commissione di non dar corso al sistema davvero perverso nel quale il Parlamento italiano si trova invischiato in ogni circostanza.

Di fronte a questo appello alla responsabilità — appello che è stato vano, tranne che nei confronti della sua persona, onorevole Mellini, che ha gentilmente aderito alla proposta di stralcio — il fatto di volermi attribuire di portare avanti un determinato « gioco » in nome dell'urgenza non è assolutamente giusto.

Ribadisco di essere stato personalmente molto tormentato prima di assu-

mere la decisione di non chiedere, in caso di reiezione della proposta di stralcio, la rimessione del provvedimento all'Assemblea; in tal senso mi sono stati rivolti inviti, autorevoli e pressanti. Ho ponderato da solo, nella mia personale responsabilità, il quadro complessivo di questa legge che ci tiene impegnati ormai dal mese di settembre dello scorso anno. Ricordo che questo ramo del Parlamento ne ha iniziato l'esame prima dello svolgimento del referendum ed è questa la settima volta che le due Camere lo discutono. Anche alla luce di queste considerazioni, ho valutato che una richiesta di revoca della sede legislativa avrebbe costituito un passo molto grave, date le condizioni in cui ha lavorato il Parlamento e la circostanza di un Governo che si trova alla vigilia delle proprie dimissioni. Ho assunto questa determinazione — lo ripeto — con senso di responsabilità, non certo per irresponsabilità.

Posso aver sbagliato, ma le assicuro che in tutti i comportamenti da me tenuti nel corso di questa lunghissima vicenda ho sempre cercato di ispirarmi al maggior senso di responsabilità che lei, onorevole Mellini, invece, dopo tutte le amarezze che questa legge mi ha procurato, mi vuole anche togliere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 13.2, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Teodori ed altri 13.3.

MAURO MELLINI. Il secondo comma dell'articolo 13 sostituisce al rapporto informativo quello che viene redatto in funzione dell'attività dei referendari e che ha una connessione con il Governo.

In questo secondo comma ci si preoccupa di stabilire, addirittura con effetto retroattivo, l'applicazione di benefici di

carriera; al terzo comma segue una norma di carattere finanziario che può essere definita un « pasticcio inverecondo » Non comprendo come la Presidenza del Senato abbia potuto dichiarare ammissibile un emendamento di tal genere! A questo punto, evidentemente, il procedimento legislativo non dà più alcuna garanzia: si inseriscono le norme più incredibili in qualunque provvedimento!

Desidero rinnovare la mia stima al ministro: quando ho osservato che egli avrebbe dovuto reagire, non ho certo voluto rimproverargli una doppiezza di atteggiamenti, ma solo una forma di debolezza. Ad un certo punto, insomma, bisogna saper resistere alle pressioni delle lobbies! Avrei voluto vedere il ministro reagire in modo diverso, perché, come si dice a Roma, « chi pecora si fa, il lupo se la mangia ».

Nei confronti del ministro — lo ribadisco — mi « levo tanto di cappello », anche considerata la « giungla » politica nella quale egli opera.

Non posso, però, non rilevare che si fa « strame » del provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati, preferendo preoccuparsi della carriera di 50 o 100 egregi funzionari, cosa assolutamente assurda!

Cosa dobbiamo dire di una legge simile? Tutto ciò è al di là di ogni immaginazione e resterà a disdoro del Senato ed anche nostro se non avremo il coraggio di cancellare questa norma!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 13.3, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

ANTONIO BARGONE. Ritiriamo l'emendamento 13.7.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bargone ed altri 13.9.

MAURO MELLINI. Voterò a favore di questo emendamento perché, se non lo

approvassimo, ci troveremmo di fronte all'effetto retroattivo.

EGIDIO ALAGNA. Anch'io approvo le motivazioni di quest'emendamento e, pertanto, voterò a favore di esso.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Mellini ed altri 13. 4 sarà posto in votazione per parti separate, risultando la prima parte identica all'emendamento Bargone ed altri 13. 9 e la seconda parte identica all'emendamento Zevi ed altri 13. 5.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento Bargone ed altri 13. 9, identico alla prima parte dell'emendamento Mellini ed altri 13. 4, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Zevi ed altri 13. 5, identico alla seconda parte dell'emendamento Mellini ed altri 13. 4.

BRUNO FRACCHIA. Il comma 3 contiene la copertura finanziaria...

MAURO MELLINI. No! È un modo balordo in base al quale, per far posto a quelli saltati prima, bisogna fermare la promozione di quelli successivi.

BRUNO FRACCHIA. A me pare che contenga una copertura finanziaria, seppure *sui generis*. O se ne propone un'altra o la legge resta senza copertura finanziaria su questo punto.

MAURO MELLINI. Capisco quel che dice il collega Fracchia: in una legge quando si parla di copertura si intende quella finanziaria. Qui, però, si è voluto dire altro!

Poiché l'applicazione retroattiva richiede la disponibilità di posti liberi, in cui collocare coloro che non erano stati promossi preventivamente, per copertura si intende, in realtà, « non apertura ».

Siamo arrivati a questo punto!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zevi ed altri 13. 5, identico alla seconda parte dell'emendamento Mellini ed altri 13. 4, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini ed altri 13. 6.

MAURO MELLINI. Invito i colleghi increduli a sincerarsi del fatto che i senatori, parlando di copertura, hanno voluto intendere « scopertura » dei posti.

Hanno voluto creare così una disponibilità di posti per collocare coloro che altrimenti sarebbero rimasti esclusi dalla irretroattività ed hanno, perciò, stabilito che alla « copertura » — cioè alla disponibilità dei posti — si provveda non promuovendo nei prossimi cinque anni.

Avendo noi eliminato lo scandalo della retroattività, non abbiamo certo bisogno di ricorrere allo scandalo della copertura che vuol dire altra cosa, cioè disponibilità attraverso la « scopertura ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 13.6, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Consiglio della magistratura militare).

1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui all'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180.

2. Il Consiglio è composto:

a) dal primo presidente della Corte di cassazione;

b) dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, con le funzioni di vice-presidente;

c) da quattro componenti eletti dai magistrati militari, di cui un magistrato militare di cassazione;

d) da quattro componenti scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere tra professori universitari ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio.

3. Il presidente viene eletto tra i membri di cui alla lettera d) del comma 2.

4. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituito al Ministro di grazia e giustizia il Ministro della difesa.

5. Alla elezione dei componenti di cui al comma 2, lettera c), partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati militari con voto diretto, personale e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le disposizioni concernenti l'ufficio di segreteria, il procedimento elettorale per i componenti elettivi e quelle di attuazione per il funzionamento del Consiglio.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di nuovi articoli, è diventato articolo 14:

ART. 14.

(Consiglio della magistratura militare).

1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui all'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180.

2. Il Consiglio è composto:

a) da un presidente di sezione della Corte di cassazione nominato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, con le funzioni di vice-presidente;

c) da quattro componenti eletti dai magistrati militari, di cui un magistrato militare di cassazione;

d) da quattro componenti, di cui due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale. Ciascun deputato o senatore esprime una sola preferenza.

3. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare, né possono agire nell'interesse e per conto dell'amministrazione militare.

4. Il presidente viene eletto tra i membri di cui alla lettera d) del comma 2.

5. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituito al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro della difesa.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni.

7. Alla elezione dei componenti di cui al comma 2, lettera c), partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati militari con voto diretto, personale e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le disposizioni concernenti l'ufficio di segreteria, il procedimento elettorale per i componenti elettivi e quelle di attuazione per il funzionamento del Consiglio.

9. È abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente i poteri di sorveglianza sui magistrati militari.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 14 con il testo già approvato dalla Camera.

14. 1.

Tassi, Maceratini, Trantino.

Sostituire l'articolo 14 con il testo già approvato dalla Camera.

14. 13.

Biondi.

All'articolo 14, sopprimere la lettera a) del comma 2.

14. 2.

Mellini, Teodori, Vesce, Rutelli, d'Amato.

All'articolo 14, al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) dal primo presidente della corte militare d'appello.

14. 3.

Mellini, Rutelli, Aglietta, Teodori, Vesce, Calderisi, Pannella, d'Amato, Faccio, Modugno, Stanzani Ghedini, Staller, Zevi.

All'articolo 14, al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: nominato dal Consiglio superiore della magistratura, con le seguenti: designato dal Consiglio superiore della magistratura e nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

14: 4.

Governo.

All'articolo 14, al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'elezione deve avvenire con voto personalmente espresso e segreto. Ciascun magistrato può votare per un solo nominativo.

14. 5.

Mellini, Rutelli, Teodori, Vesce, Aglietta.

All'articolo 14, al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: d) da quattro componenti scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra professori uni-

versitari ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio professionale.

14. 14.

Fracchia, Violante, Forleo, Trabacchi.

All'articolo 14, al comma 2, lettera d), sostituire le parole: esprime una sola preferenza *con le parole:* vota per un solo nominativo.

14. 6.

Mellini, Rutelli, Zevi, Teodori, Vesce, Aglietta, Pannella, Modugno.

All'articolo 14, al comma 2, aggiungere alla lettera d): I Presidenti delle Camere promuovono tra i gruppi opportuni accordi per consentire che si tenga conto del più ampio numero di candidature espresse anche dai gruppi minori.

14. 7.

Mellini, Rutelli, Vesce, Teodori, Aglietta, Calderisi.

All'articolo 14, sopprimere il comma 3.

14. 17.

Bargone, Violante, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Fracchia.

All'articolo 14, sostituire il comma 3 col seguente:

3. Lo stato giuridico ed economico dei cittadini di cui al comma 2, lettera d), è regolato dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, sul consiglio superiore della magistratura.

14. 15.

Violante, Fracchia.

All'articolo 14, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare attività professionale di patrocinio avanti alla magistratura militare, né avanti alla Corte Suprema di cassazione in giudizi di impugnazione di sentenze e di provvedimenti da questa emessi, né in giudizi in cui sia sollevata la questione di giurisdizione dei giudici militari, né possono portare il proprio patrocinio in giudizi penali, civili o amministrativi in cui siano parti magistrati militari o militari in servizio, né possono effettuare patrocinio o consulenze in favore o contro l'amministrazione militare o in favore dei fornitori dell'amministrazione stessa.

zione dei giudici militari, né possono portare il proprio patrocinio in giudizi penali, civili o amministrativi in cui siano parti magistrati militari o militari in servizio, né possono effettuare patrocinio o consulenze in favore o contro l'amministrazione militare o in favore dei fornitori dell'amministrazione stessa.

14. 8.

Mellini, Teodori, Vesce, Aglietta, Rutelli, Calderisi, Pannella.

All'articolo 14, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

14. 9.

Nicotra, Vairo.

All'articolo 14, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

14. 16.

Fracchia, Violante.

All'articolo 14, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

14. 10.

Mellini, Teodori, Vesce, Aglietta, Rutelli, Calderisi, Pannella.

All'articolo 14, al comma 7, sopprimere le parole da Ciascun elettore sino alla fine.

14. 18.

Bargone, Fracchia, Violante.

All'articolo 14, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il Consiglio ha, nei confronti dei magistrati militari, le stesse funzioni e gli stessi poteri del Consiglio superiore della magistratura per i magistrati ordinari. È abrogata ogni norma incompatibile con la presente disposizione.

14. 11.

Mellini, Teodori, Aglietta, Vesce, Rutelli, Pannella.

All'articolo 14, aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Alla normativa relativa alle nomine ed ai provvedimenti relativi al tempo di guerra ed agli organi giudiziari militari di guerra nonché alle relative competenze si provvederà con altro provvedimento legislativo restando in vigore fino all'emanazione di esso la normativa vigente.

14. 12.

Mellini, Calderisi, Teodori,
Aglietta, Vesce, Rutelli, Fac-
cio.

All'articolo 14, sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente articolo:

ART.

(Voti di preferenza per la elezione degli organi di autogoverno delle magistrature).

I magistrati ordinari, della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e della magistratura militare, per l'elezione dei loro rappresentanti nei rispettivi organi di autogoverno, hanno facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore a due.

Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

14. 01.

Violante, Fracchia, Bargone.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati dei Consigli di presidenza della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e del Consiglio della magistratura militare).

1. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati dei Consigli di presi-

denza della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e del Consiglio della magistratura militare si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

14. 02.

Alagna, Violante, Vairo.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*.
Esprimo parere contrario agli emendamenti 14.1, 14.13, 14.2 e 14.5, mentre sono favorevole agli emendamenti 14.3 e 14.14.

PRESIDENTE. L'emendamento Mellini ed altri 14.5 è inammissibile, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del regolamento.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*.
Sono favorevole all'emendamento 14.6 e ritengo che il 14.7 sia precluso in caso di approvazione dell'emendamento 14.14. Sono altresì favorevole all'emendamento 14.17, mentre sono contrario all'emendamento 14.8. Per quanto riguarda il 14.9, il 14.16 ed il 14.10 mi rimetto alla Commissione.

Infine, mi dichiaro contrario all'emendamento 14.12.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo un parere conforme a quello del relatore in merito agli emendamenti. Desidero inoltre precisare che l'emendamento del Governo 14.4 è stato presentato perché non appariva corretta la nomina, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei presidenti di sezione della Corte di cassazione. Il potere di designazione, infatti, appartiene al Consiglio superiore della magistratura, mentre quello di nomina spetta al Presidente della Repubblica.

D'altra parte, l'onorevole Mellini ha presentato un emendamento — il 14.3 — che prevede correttamente di sostituire la lettera *a)* con la seguente: « dal presidente della corte militare d'appello » e che ha ricevuto il parere favorevole del relatore. Se tale emendamento venisse approvato, quello del Governo sarebbe precluso senza alcun danno. In caso contrario, insisterò per l'approvazione dell'emendamento 14. 4.

Per quanto riguarda la lettera *d)*, non vorrei che il Senato si inasprirebbe sulla questione, ma poiché per altri organi è stato adottato lo stesso criterio, forse sarebbe più congruo aderire al testo del Senato.

MAURO MELLINI. Farò una dichiarazione di voto complessiva su tutti gli emendamenti.

La mia insistenza su tali questioni deriva dalla volontà di veder meglio collocata una figura piuttosto che l'altra in una certa situazione. Qualcuno sa bene che per anni ed anni ho combattuto vere e proprie battaglie giudiziarie su questioni di costituzionalità. A mio avviso, la figura del procuratore generale militare in Cassazione è incostituzionale e viola norme della magistratura ordinaria per i casi di nomina in forme speciali.

Ritengo pertanto di dover essere coerente con quanto ho sempre affermato in passato.

Nell'emendamento 14. 2 ho proposto la soppressione della lettera *a)* perché ritengo che tra il numero dei magistrati membri di diritto e quelli elettivi vi siano un forte squilibrio ed un contrasto rispetto alla composizione del Consiglio superiore della magistratura. Infatti, vi sono due membri nominati di diritto, ma quelli elettivi sono in numero maggiore: un organo giudiziario, per svolgere realmente funzioni di autogoverno, deve avere una considerevole rappresentanza di membri elettivi.

Deve essere tenuto presente, innanzitutto, che si tratta di magistrature con giurisdizione penale verso le quali dovrebbe aversi, soprattutto per gli aspetti

di autogoverno, un'attenzione maggiore di quella prestata alle magistrature amministrative. In secondo luogo, eliminiamo il « fuor d'opera », della rappresentanza della magistratura ordinaria nel cosiddetto autogoverno di quella militare.

La Corte di cassazione non è organo militare, né esercita giurisdizione militare quando conosce (come conosce) tutte le sentenze e tutti i provvedimenti sulla libertà personale, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, ma esercita funzioni di magistratura ordinaria.

Ribadisco che sarebbe più logica l'approvazione del mio emendamento soppressivo 14. 2 perché esso ridurrebbe il carattere di vero e proprio organo di autogoverno del Consiglio della magistratura militare che proprio ieri la Corte costituzionale ha riconosciuto non essere organo di autogoverno. Altrimenti, ci troveremmo ad operare l'integrazione di un organo costituzionale con sistemi « zoppi-canti », soprattutto se si dovesse prescindere dalla strada seguita dal Senato che, tra l'altro, potrebbe dar luogo ad eccezioni di incostituzionalità, essendo previsto un potere di nomina da parte dei due Presidenti delle Camere.

Voterò anche a favore dell'emendamento relativo alla conservazione del diverso sistema elettorale suggerito dal Senato, perché ritengo che, in presenza di una magistratura avente giurisdizione penale, sia bene non andare incontro a sospetti di incostituzionalità, dal momento che già ve ne sono molti.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Tassi ed altri 14. 1 e Biondi 14. 13, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 14.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

L'emendamento Mellini ed altri 14.3 prevede una modifica di rilievo che potrebbe creare problemi. Posso, tuttavia,

ammetterlo per la votazione in quanto ritengo non contrasti con la condizione posta, nel parere di competenza, dalla I Commissione affari costituzionali, relativamente alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 14, la cui *ratio* sta nel non prevedere la nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, ma di effettuarla sulla base di criteri oggettivi.

MAURO MELLINI. Ho esposto la questione al presidente della I Commissione, il quale ha ritenuto che il parere espresso era da intendersi come conforme alla formulazione già data e non nel senso che dovesse essere necessariamente un presidente di cassazione.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Quanto dichiarato dall'onorevole Mellini si evince con chiarezza dal contenuto del parere della I Commissione, senza bisogno, quindi, di ricorrere alla interpretazione del suo presidente, perché anche tale parere è in linea con la sostanza dell'articolo che si riferisce ad un presidente di cassazione.

Non avrei nulla in contrario all'emendamento Mellini ed altri 14.3, se non avessi preoccupazioni d'ordine procedurale.

LUCIANO VIOLANTE. Se vi è questo tipo di garanzia, non vi sono problemi, altrimenti il nostro voto sarà contrario.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il problema che si pone riguarda l'interpretazione di tale parere, ma se lo leggete nuovamente vi renderete conto che nella sua formulazione si è inteso mantenere l'inserimento di un presidente della Corte di cassazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 14.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

A seguito di tale approvazione risulta pertanto precluso l'emendamento 14.4.

Passiamo all'emendamento Fracchia ed altri 14.14.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Dichiaro di astenermi dalla votazione di tale emendamento.

MAURO MELLINI. Dichiaro di votare contro l'emendamento Fracchia ed altri 14.14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fracchia ed altri 14.14, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

A seguito di tale approvazione risulta precluso l'emendamento 14.6.

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 14.7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

MAURO MELLINI. Non condivido la scelta di fare riferimento, per lo stato giuridico ed economico dei cittadini, al Consiglio superiore della magistratura e di rimettere al Consiglio dei ministri il compito di stabilire, non si sa bene come, tale stato giuridico. Tuttavia, quest'incombenza non può essere lasciata ad una deliberazione del Consiglio dei ministri; quanto meno, essa necessita di un decreto del Presidente della Repubblica ed appare come legge delegata. Ma l'ipotesi di una delega del Governo nei confronti della Commissione mi pare strana dal punto di vista costituzionale.

Dopo aver fatto alcune osservazioni sul piano formale, vorrei rilevare che, nel merito, non mi pare sufficiente il riferimento alle condizioni del Consiglio superiore della magistratura.

Per quanto concerne il trattamento economico, esso dovrebbe riguardare i componenti di un organismo incaricato di provvedere al governo di ottantasette magistrati militari.

Alla luce di tutte queste considerazioni, riterrei preferibile sopprimere il terzo comma dell'articolo 14, riservandoci di provvedere quanto prima, con una di-

sposizione *ad hoc*, alla soluzione del problema, dato che quella proposta non è senz'altro adeguata.

LUCIANO VIOLANTE. Ritiriamo l'emendamento 14.15.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bargone ed altri 14.17, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

A seguito di tale approvazione, risulta precluso l'emendamento Mellini ed altri 14.8.

Passiamo agli identici emendamenti Nicotra e Vairo 14.9, Fracchia e Violante 14.16 e Mellini ed altri 14.10.

EGIDIO ALAGNA. Desidero pronunciarmi favorevolmente nei confronti di questi emendamenti che hanno lo scopo di uniformare la durata in carica di questi organismi a quattro anni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti 14.9, 14.16 e 14.10, sui quali il relatore e il Governo si sono rimessi alla Commissione.
(Sono approvati).

Ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del regolamento, dichiaro inammissibili gli emendamenti 14.11, 14.18 e 14.12.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Violante ed altri 14. 01.

LUCIANO VIOLANTE. Vorrei che in sede di coordinamento gli uffici controllassero che il numero delle preferenze che si possono esprimere sia uguale per ciascun organo.

Dichiaro, altresì, di ritirare l'articolo aggiuntivo 14.01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Alagna ed altri 14.02.
(È approvato).

Prima di passare alle dichiarazioni di voto finali sul complesso del provvedimento, vorrei richiamare l'attenzione del relatore e della Commissione su due punti.

L'ultima parte del quinto comma dell'articolo 5 è stata approvata nella seguente formulazione: « Scaduto il sessantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d'appello o alla Corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l'istanza di cui all'articolo 3 ». Si tratta di una formulazione poco armonica che dovrà essere rivista, sotto il profilo formale, in sede di coordinamento.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Vorrei specificare che i sessanta giorni costituiscono il termine *a quo* per la presentazione dell'istanza.

PRESIDENTE. Vorrei, altresì, far presente che l'articolo 11 è stato approvato nel seguente testo:

Il Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è integrato da quattro cittadini scelti a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera *d*).

« I componenti del Consiglio di presidenza designati dai Presidenti delle Camere partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con voto deliberativo per le materie indicate nell'articolo 13, primo comma, n. 2), e secondo comma, nn. 2), 3) e 8), della legge 27 aprile 1982, n. 186; con voto consultivo per le altre materie ».

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MAURO MELLINI. Non ho bisogno di molte parole per annunciare il mio voto contrario sul provvedimento al nostro esame.

Vorrei aggiungere che questa legge è stata approvata dal Senato con alcune modifiche peggiorative; altre sono state

da noi apportate al testo del Senato e materie assolutamente estranee vi sono inserite.

Questa legge è stata considerata da taluni come legge di attuazione costituzionale; per la sua approvazione sono stati posti dei termini che avrebbero dovuto costringerci a lavorare in qualunque condizione per rispettare la scadenza di 120 giorni conseguente all'esito del *referendum* abrogativo. Per altro, anche in mancanza di una nuova legge, non si sarebbe verificato alcun cataclisma.

Devo dire al ministro che non ho voluto dolermi del suo atteggiamento nei confronti della legge, quanto piuttosto di una sua remissività rispetto ad alcuni punti specifici nei confronti dei quali egli non ha saputo opporre una adeguata reazione.

Penso che la classe politica italiana dovrà dolersi di una legge di questo genere. Rispetto ad essa non vi saranno vinti nè vincitori; siamo tutti sconfitti per il fatto di aver abdicato alla nostra funzione di esecutori della volontà popolare, funzione che ci rendeva forti e capaci di affrontare la riforma secondo il dettato costituzionale.

Abbiamo scelto tutti — anche chi ha creduto di ottenere benemerienze e non dico benevolenze — una strada diversa che rappresenta la nostra debolezza.

Sono estremamente addolorato pensando alla lotta che abbiamo condotto con i compagni socialisti e con gli amici liberali nella fase referendaria. Sono convinto che essa non sia stata inutile: rimarranno di essa le istanze espresse dal popolo, istanze che questa legge non soddisfa, e verso le quali siamo tutti debitori prima ancora di esserlo verso le varie *lobbies* e categorie. Questo è un fatto particolarmente grave.

Per queste ragioni il mio non può che essere un voto contrario.

GIULIO MACERATINI. Il MSI-destra nazionale aveva già espresso la sua contrarietà a questa legge in sede di prima lettura alla Camera. Essa è stata confermata in Senato — anche se, come ha te-

stimoniato il ministro, i senatori del MSI-destra nazionale hanno manifestato con diversi emendamenti la loro volontà collaborativa — ed il testo che ci è pervenuto da quel ramo del Parlamento non appare tale da farci modificare il giudizio complessivo sul provvedimento.

Mi sembra, anzi, che vada sottolineato, perché attiene alla nostra responsabilità di deputati, che abbiamo peggiorato il testo del Senato. Nonostante il clima di soddifazione, credo di poter individuare almeno quattro punti sui quali ritengo non sia stato compiuto un buon lavoro, nel senso che sono state eluse le indicazioni del corpo elettorale.

È stato ulteriormente ridotto l'ambito della colpa con l'emendamento, approvato stamane, che ha allargato alla valutazione del fatto e della prova la zona che ho definito di « franchigia » dalla responsabilità.

Non abbiamo avuto il coraggio di confermare la volontà, da noi espressa in prima lettura, di non affrontare il problema degli organi collegiali che, com'è stato già chiarito, di per sé non pongono un problema di responsabilità, non esistendo una responsabilità degli organi. Vi è, semmai, un problema di responsabilità dei magistrati all'interno dei collegi, ma con la norma che abbiamo votato è stato aggiunto un elemento di confusione a ciò che avrebbe dovuto essere chiaro.

Sono state introdotte delle norme che corrispondono ad interessi settoriali estranei alla materia della legge per quanto riguarda il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e la magistratura militare, inserendo ed avallando quel che erroneamente era stato fatto dal Senato, cioè un elemento di politicizzazione e di inquinamento nella gestione di queste delicatissime e nevralgiche strutture dello Stato.

È stata ampliata la situazione di vantaggio e di privilegio, a mio avviso assolutamente ingiustificabile, in materia di rivalsa. Questo istituto, così come era stato individuato dal Senato, era forse particolarmente severo, ma rappresentava anche l'unico elemento di severità in una

legge che non lo è affatto. Quando il ministro ha definito questo provvedimento uno « straccio di legge » penso che avesse presente proprio questo aspetto che affranca i giudici da qualunque profilo di responsabilità.

Abbiamo anche introdotto (e non ce lo aveva chiesto nessuno, se non la pressione delle *lobbies*) il vantaggio unico, non registrabile in nessun'altra categoria di cittadini, secondo il quale il debito dei magistrati per le azioni dannose che hanno pregiudicato altrui interessi viene pagato nella misura del quinto mensile dello stipendio. Abbiamo sostanzialmente concesso il « mutuo » ai magistrati: è una vergogna per noi e credo anche per i magistrati! Non so se come magistrato avrei gradito di essere destinatario di una norma *ad hoc*. È un regalo che abbiamo fatto loro. Se fossi un magistrato, immagino che respingerei questo tipo di agevolazione.

Con questo spirito, che non è certo lieto perché una legge dello Stato riguarda tutti i cittadini e, quindi, anche chi modestamente in questo momento sta parlando, preannuncio il voto contrario del MSI-destra nazionale.

ALFREDO BIONDI. Purtroppo non ho potuto partecipare ai lavori della Commissione perché sono stato impegnato come Vicepresidente in Aula. Il mio voto su questa legge sarà positivo, perché penso che sia necessario — mi si perdoni il gioco di parole — un atto di responsabilità in materia di responsabilità. Ritengo che il Parlamento in questo momento abbia compiuto uno sforzo a cui hanno partecipato forze diverse; sforzo che non deve essere considerato compromissorio, dal momento che molti dei valori che volevamo perseguire non sono stati raggiunti.

Alcune considerazioni critiche espresse dall'onorevole Maceratini potrebbero trovare corrispondenza anche nel mio animo, forse per esperienza professionale, ma preferisco, dinanzi al significativo sforzo compiuto dal Parlamento, fornire il mio apporto senza istinti punitivi o cri-

minalizzatori nei confronti di chi ha proposto il *referendum* con l'intento di ottenere un risultato che poi non è stato raggiunto in pieno.

Tuttavia, rimane positivo lo sforzo compiuto insieme dalle forze parlamentari che si riconoscono in certi valori.

Non ci può essere responsabilità senza potere, né potere senza responsabilità: quest'ultimo, infatti, rischia di diventare un prepotere, una prepotenza.

Tenendo conto di una preminenza dei valori rispetto ai parametri critici, il voto positivo significa voto di speranza per un miglioramento delle condizioni della giustizia in Italia che non dipendono solo dai giudici.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri: « Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magi-

strati (Approvati, in un testo unificato, dalla Camera e modificati dal Senato) (1142-1489-1580-1834-1843-1867-1876-1882-1891-1895-1995-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Bargone, Bernasconi, Binetti,
Biondi, Carelli, Del Pennino, Finocchiaro

Fidelbo, Forleo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gargani, Maceratini, Mammone, Mannino Antonino, Martuscelli, Mellini, Nicotra, Orlandi, Paganelli, Rizzo, Russo Raffaele, Sapio, Serafini, Vairo, Violante.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO